



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

INDICE

Definizioni	7
PARTE GENERALE	9
1. Il quadro normativo di riferimento	10
1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	10
1.2 I criteri di imputazione della responsabilità	10
1.3 L'efficacia "esimente" del Modello	11
1.4 I Reati	12
1.5 Le sanzioni	16
1.5.1 Le sanzioni pecuniarie	16
1.5.2 Le sanzioni interdittive	16
1.5.3 La confisca	17
1.5.4 La pubblicazione della sentenza di condanna	17
1.6 I delitti tentati	18
1.7 I reati commessi all'estero	18
1.8 Il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo	18
1.9 Le Linee Guida di Confindustria	18
1.10 Modello e Codice Etico	19
2. Il modello di governance e l'assetto organizzativo di Franco Gomme	20
2.1 Franco Gomme	20
2.2 L'assetto istituzionale della Società: organi e soggetti	20
2.3 Gli strumenti regolativi e di <i>governance</i> di Franco Gomme S.r.l.	20
2.4 Il sistema organizzativo e il sistema di deleghe e procure	21
2.5 Rapporti con la controllante Fintyre S.p.A.	22
3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Franco Gomme	23
3.1 Premessa	23
3.2 Le fasi di costruzione e di revisione del Modello	23
3.2.1 Analisi preliminare del contesto aziendale	23
3.2.2 Identificazione dei <i>Key officer</i> , analisi dei processi e delle Attività Sensibili	24
3.2.3 <i>Gap Analysis</i>	27
3.2.4 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo	27
3.3 Scopo del Modello	27
3.4 Principi ed elementi ispiratori del Modello	28
3.5 Destinatari e Struttura del Modello	28
4. L'Organismo di Vigilanza	29
4.1 Composizione e requisiti	29
4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV	29
4.2 Funzioni e poteri dell'OdV	30
4.3 Reporting dell'OdV verso gli organi societari	32
4.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	32
4.5 Segnalazioni <i>whistleblowing</i> e coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza	34
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni	35
5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	35
5.1 Premessa	35
5.2 Dipendenti	35
5.3 Altri destinatari	36
6. Sistema disciplinare	36

6.1	Principi generali	36
6.2	Misure nei confronti di quadri ed impiegati	37
6.2.1	Sistema disciplinare.....	37
6.2.2	Violazioni del Modello e della Procedura <i>Whistleblowing</i> e relative sanzioni	38
6.3	Misure nei confronti dei dirigenti	39
6.4	Misure nei confronti degli Amministratori	39
6.5	Misure nei confronti del Collegio Sindacale	39
6.6	Misure nei confronti di Fornitori, Consulenti, <i>Partner</i> e altre parti contrattuali.....	40
7.	Adozione del Modello – criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello	40
7.1	Verifiche e controlli sul Modello	40
7.2	Aggiornamento ed adeguamento	40
PARTE SPECIALE		41
Introduzione		42
PARTE SPECIALE A		43
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione		43
A.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) ...	44
A.1.	Premessa	44
A.2.	Le fattispecie di reato applicabili	45
A.3.	Gli organi e le attività “a rischio” di Franco gomme	49
A.4.	Protocolli generali di prevenzione	49
A.5.	Protocolli specifici di prevenzione	51
A.6.	Presidi adottati dalla Società	53
A.7.	Flussi informativi verso l’OdV	53
PARTE SPECIALE B.....		54
Delitti contro l’industria e il commercio		54
B.	Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25- <i>bis</i> .1 del Decreto).....	55
B.1.	Le fattispecie di reato applicabili	55
B.2.	Gli organi e le attività “a rischio” di franco gomme	56
B.3.	Principi di comportamento e divieti	57
B.4.	Presidi adottati dalla Società	57
B.5.	Flussi informativi verso l’OdV	57
PARTE SPECIALE C.....		58
Reati Societari		58
C.	Reati societari (art. 25- <i>ter</i> del Decreto)	59
C.1.	Le fattispecie di reato applicabili	59
C.2.	Gli organi e le attività “a rischio” di Franco Gomme.....	61
C.3.	Protocolli generali di prevenzione	62
C.4.	Protocolli specifici di prevenzione	63
C.5.	Presidi adottati dalla Società	68
C.6.	Flussi informativi verso l’OdV	68
PARTE SPECIALE D		70
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto- riciclaggio		70
D.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	71
D.1.	Le fattispecie di reato applicabili	71
D.2.	Gli organi e le attività “a rischio” di franco gomme	72
D.3.	Protocolli generali di prevenzione.....	73

D.4.	Protocolli specifici di prevenzione	74
D.5.	Presidi adottati dalla Società	76
D.6.	Flussi informativi verso l'OdV	76
PARTE SPECIALE E	77
Reati Tributari e contrabbando	77
E.	Reati Tributari (art. 25- <i>quinquiesdecies</i> del Decreto) e Contrabbando (art. 25- <i>sexiesdecies</i> del Decreto)	78
E.1.	Le fattispecie di reato applicabili	78
E.2.	Gli organi e le attività "a rischio" di franco gomme	81
E.3.	Protocolli generali di prevenzione.....	81
E.4.	Protocolli specifici di prevenzione	82
E.5.	Presidi adottati dalla Società	87
E.6.	Flussi informativi verso l'OdV.....	87
PARTE SPECIALE F	88
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	88
F.	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	89
F.1.	Le fattispecie di reato applicabili	89
F.2.	Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.....	91
F.3.	La normativa a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela	91
F.4.	Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.....	92
F.5.	Ulteriori obblighi	93
F.6.	Obblighi dei preposti	94
F.7.	Obblighi dei lavoratori	95
F.8.	Obblighi del Medico Competente	96
F.9.	Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti.....	96
F.10.	Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	96
F.11.	La delega di funzioni	97
F.12.	Gli organi e le attività "a rischio" di franco gomme	97
F.13.	Principi generali di comportamento	98
F.14.	Protocolli specifici di prevenzione	100
F.15.	Presidi adottati dalla Società	101
F.16.	Flussi informativi verso l'OdV.....	102
PARTE SPECIALE G	103
Reati Ambientali	103
G.	Reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto).....	104
G.1.	Le fattispecie di reato applicabili	104
G.2.	Gli organi e le attività "a rischio" di franco gomme	106
G.3.	Protocolli di prevenzione.....	107
G.4.	Presidi adottati dalla Società	108
G.5.	Flussi informativi verso l'OdV	108
PARTE SPECIALE H	109
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	109
H.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/2001)	110

H.1.	Le fattispecie di reato ritenute applicabili	110
H.2.	Gli organi e le attività “a rischio” di franco gomme	110
H.3.	Protocolli di prevenzione.....	110
H.4.	Presidi adottati dalla Società	111
H.5.	Flussi informativi verso l’OdV	112
PARTE SPECIALE I.....		113
Reati informatici e trattamento illecito di dati		113
I.	Reati informatici e trattamento illecito di dati	114
I.1.	La fattispecie di reato ritenuta applicabile	114
I.2.	Gli organi e le attività “a rischio” di franco gomme	114
I.3.	Protocolli di prevenzione.....	114
I.4.	Presidi adottati dalla Società	115
I.5.	Flussi informativi verso l’OdV	115
APPENDICE A.....		116
INCIDENTE DEL 17 FEBBRAIO 2021		116

Definizioni

- **Attività Sensibili:** le attività di Franco Gomme S.r.l. nell'ambito delle quali appare non meramente teorico il rischio di commissione dei Reati;
- **CCNL:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore e applicati da Franco Gomme S.r.l.;
- **Codice Etico:** adottato da Franco Gomme S.r.l. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2022;
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto di Franco Gomme S.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- **Controllante:** Fintyre S.p.A.
- **D.lgs. 231/2001 o il Decreto:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
- **D.lgs. 81/2008 o il Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.lgs. 24/2023 o Decreto Whistleblowing:** il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e ss.mm.ii. riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa;
- **Destinatari:** chiunque operi per conto o nell'interesse di Franco Gomme S.r.l. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti, gli stagisti, i Fornitori, i Consulenti, nonché i dipendenti e le funzioni della Controllante che operino a favore e nell'interesse della Società alla luce dei contratti infragruppo in essere;
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti di Franco Gomme S.r.l. (compresi i dirigenti);
- **Fornitore:** l'operatore economico, sia esso persona fisica, giuridica o raggruppamento, potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
- **Franco Gomme o Società:** Franco Gomme S.r.l., con sede legale in Seriate (BG), Via Cascina Bruciata 2/4;
- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del Decreto;
- **Organi Sociali:** i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Franco Gomme;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Partner:** controparti contrattuali di Franco Gomme, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (fornitori, distributori, commissionari soggetti con cui la Società costituisca raggruppamento temporaneo d'impresa - RTI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Attività Sensibili;
- **Reati o Reati presupposto:** i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, previsti dagli artt. 24 – 25-*duodevicies* del Decreto e dall'art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146 e ss.mm.ii.

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il decreto legislativo 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile, sostanzialmente, alla responsabilità penale) degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per una serie di Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che agiscono per loro conto.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il Reato e si aggiunge a quest'ultima.

L'ente non risponde, invece, se l'autore del Reato presupposto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione del Reato da parte della persona fisica (c.d. colpa di organizzazione), vale a dire se non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie Attività Sensibili. In quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione – e non incorrere, quindi, nella responsabilità amministrativa delineata dal Decreto – è costituito dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un Reato presupposto, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirne la realizzazione.

1.2 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, può sorgere una responsabilità dell'ente per Reati commessi nel suo **interesse** o a suo **vantaggio**:

- (i) da persone fisiche che rivestono **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione**, anche se di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cc.dd. apicali¹);
- (ii) da persone fisiche **sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti di cui sopra (cc.dd. subordinati²).

I concetti di interesse e vantaggio, contemplati nell'art. 5 del Decreto quali criteri - tra loro alternativi - di imputazione oggettiva dell'illecito all'ente, hanno significati diversi.

L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta della persona fisica ad arrecare un beneficio all'ente, da verificare secondo una prospettiva *ex ante* (“a monte” dell'evento). Tale direzione deve trovare riscontro nell'idoneità della condotta a produrre il beneficio per l'ente; non è, invece, richiesto che lo stesso venga effettivamente conseguito.

Il vantaggio è il risultato materiale del reato, verificabile *ex post*: assume quindi connotati oggettivi e rileva anche se conseguito dall'ente nonostante la persona fisica non abbia agito nel suo interesse.

I due requisiti dell'interesse e del vantaggio possono coesistere; è, tuttavia, sufficiente che ne ricorra solo uno per innescare la responsabilità dell'ente.

L'inclusione dei reati colposi (art. 25-*septies* del Decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e art. 25-

¹ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria il presidente, gli amministratori, i direttori generali, il direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

² Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionale.

undecies in materia ambientale) all'interno del catalogo dei Reati presupposto ha fatto dubitare della loro conciliabilità con i criteri dell'interesse o vantaggio dell'ente: i reati colposi, infatti, sono per definizione non voluti e, dunque, difficilmente immaginabili come realizzati per un qualche interesse o vantaggio.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 24 aprile 2014, n. 38343 (c.d. Thyssen), seguite dalla giurisprudenza successiva, hanno chiarito che nei reati colposi l'interesse va riferito alla condotta colposa e non all'evento che ne è derivato: così, sarà da ritenere commesso nell'interesse dell'ente un reato che ha tratto origine da una decisione di risparmiare sui costi necessari per prevenirlo (ad es., le lesioni di un lavoratore connesse ad un infortunio occorso a causa di un difetto della pavimentazione, mai risolto per non sopportare i relativi costi di intervento).

1.3 L'EFFICACIA "ESIMENTE" DEL MODELLO

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente.

Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del Reato all'interno dell'organizzazione.

Se si tratta dei soggetti cc.dd. apicali, la responsabilità dell'ente è presunta; l'ente può tuttavia andare esente da responsabilità se dimostra che:

- (i) l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione e controllo idonei** a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- (iii) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

Se il Reato è stato commesso dai cc.dd. subordinati, il meccanismo muta: l'accusa deve provare la responsabilità dell'ente, dimostrando che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano sui soggetti cc.dd. apicali.

In sintesi: se autore del Reato è un apicale, grava sull'ente l'onere di dimostrare l'assenza di una propria colpa di organizzazione, secondo i criteri indicati dall'art. 6 del Decreto; di contro, se autore del Reato è un subordinato, grava sull'accusa l'onere di dimostrare una colpa di organizzazione dell'ente.

In entrambi i casi, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, costituiscono il principale strumento a disposizione dell'ente per rappresentare l'assenza di *deficit* organizzativi al proprio interno e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

Il Decreto non indica, tuttavia, analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni vincoli essenziali di contenuto.

In generale, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, deve:

- (i) individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati presupposto;
- (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione a tali attività;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati presupposto;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, qualora emergano lacune da correggere.

Accanto a tali previsioni, il D.lgs. 24/2023, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», abrogando le precedenti disposizioni introdotte dalla legge n. 179/2017 in materia di c.d. *whistleblowing*, ha previsto all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto che il Modello deve prevedere canali di segnalazione interna che consentano tanto ai soggetti apicali, quanto ai soggetti subordinati, di presentare segnalazioni relative a violazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello.

I canali di segnalazione previsti dal Modello devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; inoltre, il Modello deve prevedere il divieto di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni e un idoneo sistema disciplinare.

In conformità alla disciplina sopra esaminata, il presente Modello – e la *Procedura di segnalazione illeciti* (“*Whistleblowing*”) di Franco Gomme che ad esso fa rinvio – prevede che (i) nei confronti di coloro i quali effettuano una segnalazione o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; (ii) gli atti ritorsivi da chiunque posti in essere nei confronti degli amministratori o Dipendenti che abbiano effettuato una segnalazione, ovvero le segnalazioni da chiunque fatte con dolo o colpa grave, sono passibili di sanzioni disciplinari.

Tali sanzioni sono applicabili dalla Società sulla base del sistema disciplinare previsto dalla stessa e regolato al paragrafo 6 del presente Modello.

1.4 I REATI

La responsabilità amministrativa dell'ente può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei reati tassativamente indicati per legge (i c.d. **Reati presupposto**): per la gran parte, essi sono contenuti nel D.lgs. 231/2001, agli artt. da 24 a 25-*duodevicies*; ulteriori indicazioni si rinvengono all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e in talune leggi speciali.

Al momento dell'approvazione del presente Modello, i Reati presupposto della responsabilità dell'ente possono essere raggruppati nelle seguenti categorie in base all'articolo di riferimento del Decreto:

- **articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (come modificato dalla l. n. 137/2023) : malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. n. 898/1986);
- **articolo 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (come modificato dalla l. n. 90/2024): falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.), estorsione c.d. informatica (art. 629, co. 3 c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.), frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.), delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, c. 11, d.l. n. 105/2019);

- **articolo 24-ter - Delitti di criminalità organizzata:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (d.P.R. 309/90 art. 74), tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (l. n. 203/1991), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- **articolo 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (come modificato dalla l. n. 112/2024): concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 c.p.), peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: peculato (art. 314, comma 1), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- **articolo 25-*bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:** falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);
- **articolo 25-*bis*.1 - Delitti contro l'industria ed il commercio:** turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali e nell'esercizio del commercio (artt. 514-515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
- **articolo 25-*ter* - Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621), fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 173-*bis* D.lgs. 58/1998), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art.

2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2 c.c.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere, art. 54 D.lgs. n. 19/2023);

- **articolo 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:** delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270 – 270-sexies, 280 – 280-ter, 289-bis, 289-ter, 302, 304 – 307 c.p., art. 5 D.lgs. n. 625/1979), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e danneggiamento delle installazioni a terra (art. 1 e 2 l. n. 342/1976), reati riguardanti navi o installazioni fisse (art. 3 l. n. 422/1989), reati previsti dalla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- **articolo 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:** reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- **articolo 25-quinques - Delitti contro la personalità individuale:** delitti in materia di schiavitù, prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 – 600-quinques, 601, 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- **articolo 25-sexies - Abusi di mercato:** manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998), abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, *insider trading* secondario (art. 184 D.lgs. n. 58/1998), divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- **articolo 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle fattispecie di reato previste dagli artt. 589 e 590 c.p.;
- **articolo 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:** ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- **articolo 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (come modificato dalla l. n. 137/2023): indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.), delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **articolo 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:** delitti di cui agli artt. 171 c. 1, lettera a-bis e c. 3, 171-bis c. 1 e 2, 171-ter, 171-septies, 171-octies l. n. 633/1941;
- **articolo 25-decies – Delitti contro l'amministrazione della giustizia:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- **articolo 25-undecies - Reati ambientali:** inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un

sito protetto (art. 733-*bis* c.p.), altri reati relativi a specie protette (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 l. n. 150/1992), violazioni in materia di scarichi (art. 137 D.lgs. n. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. n. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.lgs. n. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatorie dei formulari (art. 258 D.lgs. n.152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. n. 152/2006), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D.lgs. n. 152/2006), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), violazione relative alle emissioni (art. 279 c. 5, d.lgs. 152/2006), cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono (art. 3 L. n. 549/1993), reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.lgs. n. 202/2007);

- **articolo 25-*duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis* D.lgs. 286/1998) nonché reati relativi alle c.d. immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.lgs. 286/1998);
- **articolo 25-*terdecies* – Razzismo e xenofobia:** propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.);
- **articolo 25-*quaterdecies* - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:** reati di cui agli artt. 1 e 4 l. n. 401/1989;
- **articolo 25-*quinquiesdecies* - Reati tributari:** delitti previsti dal D.lgs. 74/2000, in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), indebita compensazione (art. 10-*quater*);
- **articolo 25-*sexiesdecies* – Contrabbando** (come modificato dal D.lgs. n. 141/2024): delitti e contravvenzioni in materia doganale previsti dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
- **art. 25-*septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale:** furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- *duodecies* c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- **articolo 25-*duodevicies* - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:** riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- **articolo 10 Legge n. 146/2006 – Reati transnazionali:** associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale;
- **Inosservanza delle sanzioni interdittive** (art. 23 del Decreto).

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con

la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- (i) sia commesso in più di uno Stato;
- (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.5 LE SANZIONI

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

- (a) sanzioni pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca;
- (d) pubblicazione della sentenza.

1.5.1 LE SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica abbia riparato le conseguenze derivanti dal Reato.

L'ammontare concreto della sanzione viene determinato dal giudice sulla base di un doppio criterio.

Infatti, diversamente dalle "classiche" pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, che possono oscillare tra un minimo e un massimo predeterminato dalla legge, nel Decreto le sanzioni pecuniarie seguono un sistema di calcolo c.d. per quote: per ciascuno dei Reati individuati dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. da 24 a 25-*duodevicies*, infatti, la legge prevede un numero minimo e massimo di quote; ad ogni "quota" è poi associato un valore economico che oscilla, a sua volta, tra un importo minimo e massimo. Il numero delle quote selezionate rappresenta il grado di gravità della violazione, mentre il valore da attribuire a ciascuna di esse dipende dalle condizioni patrimoniali dell'ente.

In sostanza, il giudice:

- (i) in prima battuta determina il numero di quote nell'intervallo compreso tra il minimo e il massimo previsto specificamente per ciascun illecito, fermo restando che, in generale, il numero di quote non può essere inferiore a 100 e superiore a 1.000. Come detto, poi, nella determinazione del numero delle quote il giudice tiene conto:
 - (a) della gravità del fatto;
 - (b) del grado della responsabilità dell'ente;
 - (c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- (ii) in seconda battuta, attribuisce a ogni singola quota un valore compreso tra un minimo di 258,00 euro ed un massimo di 1.549,00 euro. Nel fissare l'importo della singola quota, il giudice valuta appunto le condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, dunque, oscillare tra un minimo di 25.800 euro, cioè il prodotto del numero minimo di quote per l'importo minimo alle stesse attribuibile, ed un massimo di 1.549.000 euro, pari al prodotto del numero massimo di quote per l'importo massimo alle stesse associabile.

1.5.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli illeciti che espressamente le contemplan purché (i) l'ente abbia

tratto rilevante profitto dal Reato o (ii) vi sia stata reiterazione di illeciti. Tali sanzioni mirano a prevenire la reiterazione dell'illecito e, quando applicate, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- (e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle misure interdittive è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni³), ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali le misure possono assumere carattere definitivo.

L'ente non incorre in sanzioni interdittive, anche qualora astrattamente applicabili, se:

- (a) l'autore del Reato ha agito nel prevalente interesse proprio e l'ente ha tratto un vantaggio minimo dal Reato;
- (b) il danno cagionato è di minima entità.

Più in generale, l'ente può andare esente dall'applicazione di tali sanzioni se prima dell'apertura del dibattimento pone in essere le condotte riparatorie indicate dall'art. 17 del Decreto.

1.5.3 LA CONFISCA

Si tratta di una sanzione prevista come obbligatoria in caso di condanna dell'ente che consiste nell'ablazione del prezzo o del profitto del Reato (cioè, rispettivamente, l'utilità promessa all'autore del reato perché lo realizzi e i guadagni, anche di natura non patrimoniale, conseguenti al compimento del Reato), ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato.

Qualora non sia possibile procedere con la confisca diretta del prezzo o del profitto del Reato, ad esempio perché non è rinvenibile il beneficio economico che l'ente ha tratto immediatamente da questo, la misura può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato (c.d. confisca per equivalente o di valore).

Il Decreto prevede talune forme di confisca applicabili anche in assenza di sentenza di condanna.

La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6, comma 5: si prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal Reato commesso da soggetti in posizione apicale, anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile dell'illecito. In tal caso, la confisca svolge una funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla commissione del Reato presupposto.

L'art. 15, comma 4 del Decreto prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel caso questa sia affidata a un commissario giudiziale.

Infine, l'art. 23, comma 3 del Decreto prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività per l'ipotesi in cui l'ente, cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, abbia violato gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni.

1.5.4 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva.

³ A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazza-corrotti), fanno eccezione la concussione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nell'ipotesi aggravata ex art. 319-bis c.p.), la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione dal lato attivo, per le quali è prevista la durata «non inferiore a quattro anni e non superiore a sette» e «non inferiore a due anni e non superiore a quattro», a seconda che il Reato sia commesso da un soggetto apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione. Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall'art. 13, co. 2 del Decreto (cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

La sentenza è pubblicata a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6 I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 D.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati contemplati dal Decreto commessi all'estero: si pensi all'ipotesi in cui un dipendente di una società italiana sia deceduto all'estero a seguito di un infortunio sul lavoro, determinato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza.

Tuttavia, affinché possa sorgere una responsabilità dell'ente per Reati commessi all'estero, è necessario che:

- (a) il Reato sia commesso all'estero da un soggetto apicale o subordinato dell'ente;
- (b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (c) ricorrano le condizioni per la procedibilità dei reati all'estero (ad es., determinati limiti di pena detentiva stabiliti in astratto per il reato, cittadinanza italiana dell'autore del reato o della persona offesa, ecc.) previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- (d) non stia già procedendo nei confronti dell'ente lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- (e) se il Reato presupposto è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 sottolinea - come *ratio* di tale opzione normativa - la necessità di non lasciare sprovvista di sanzione una situazione di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in esame.

1.8 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tal proposito, l'art. 36 D.lgs. 231/2001 prevede che «*la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*».

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (o indagato, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale) del Reato da cui dipende l'illecito amministrativo: se ricorre tale situazione, l'ente potrà comunque partecipare al procedimento nominando un rappresentante *ad hoc*.

In ogni caso, quando il legale rappresentante o il rappresentante *ad hoc* non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4 del D.lgs. 231/2001).

1.9 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente Modello Franco Gomme si è ispirata alle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*” (di seguito, le “Linee Guida di Confindustria” o semplicemente “Linee Guida”) come da ultimo emesse da Confindustria in conformità all'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

1.10 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da Franco Gomme.

Si segnala che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che essa riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI FRANCO GOMME

2.1 FRANCO GOMME

Franco Gomme è una società di diritto italiano con sede legale a Seriate (BG), via Cascina Bruciata n. 2/4. La Società è attiva nel mercato della distribuzione all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli e, principalmente, di pneumatici di sostituzione per ogni tipo di veicolo da strada e per macchinari ad uso agricolo o industriale.

Franco Gomme è controllata da Fintyre S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI

Il modello di *governance* della Società si articola nei termini che seguono:

(i) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile in via originaria della gestione aziendale.

Esso è attualmente composto da tre membri effettivi (il Presidente e due consiglieri) ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

(ii) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Esso è attualmente composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

(iii) Società di revisione

La Società ha nominato, inoltre, una società di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.

2.3 GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DI FRANCO GOMME S.R.L.

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- **Codice Etico:** esprime i principi che la Società e la Controllante riconoscono come propri e sui quali Franco Gomme richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa;
- **Disposizioni Organizzative:** individuano le unità organizzative definendo altresì le dipendenze gerarchico e/o funzionali e le relative responsabilità;
- **Procedura di segnalazione illeciti (“Whistleblowing”):** adegua il complessivo assetto regolativo della Società alla normativa italiana in materia di segnalazione di condotte illecite;
- **Sistema di deleghe e procure:** stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa;
- **Sistema Normativo Procedurale:** comprende l'insieme delle norme (linee guida, procedure e prassi) che regolamentano le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività e delle fasi che costituiscono i processi aziendali;

- **Statuto:** in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

2.4 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, disposizioni organizzative, linee guida/procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne sono ispirate dai seguenti principi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "**segregazione delle funzioni**");
- (ii) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "**tracciabilità**");
- (iii) adeguato livello di **formalizzazione**.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve sempre garantire la tracciabilità delle Attività Sensibili, consentendo al contempo una gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" il trasferimento, non occasionale, all'interno dell'azienda, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Si intende per "procura" il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (ossia di agire in nome e per conto della stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato, attribuendo a quest'ultimo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- tutti coloro i quali intrattengono per conto di Franco Gomme rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse non prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal sistema di controllo interno;

- copie delle procure saranno trasmesse all'OdV.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il manuale di organizzazione aziendale e le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vengano rilevate altre anomalie.

Quanto alla tracciabilità, ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, tramite appositi supporti documentali.

Particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), riferiti sia alle operazioni ordinarie (ad es., incassi e pagamenti) che straordinarie o afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.).

Tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

2.5 RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE FINTYRE S.P.A.

Tra la Società e la controllante Fintyre sono in essere i seguenti contratti:

- un contratto per attività di distribuzione curata dalla Controllante;
- un contratto di servizi erogati dalla Controllante nelle aree dell'Amministrazione, degli Acquisti, della Logistica, delle Risorse Umane, della Sicurezza Qualità e Ambiente e della sicurezza informatica;

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FRANCO GOMME

3.1 PREMESSA

Franco Gomme ha avviato un progetto interno finalizzato all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. 231/2001.

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, oltre a permettere alla Società di dimostrare l'assenza di una colpa d'organizzazione e non incorrere quindi in sanzioni, è innanzitutto espressione di un atto di responsabilità sociale dell'ente, che attraverso di esso intende cogliere un'opportunità di promozione della legalità quale valore irrinunciabile del proprio operare.

Il presente Modello intende:

- valorizzare la cultura di *compliance* già presente presso la Società;
- definire in modo chiaro le regole operative aziendali, con particolare riguardo a quelle relative alle Attività sensibili (oggetto delle singole Parti Speciali del Modello);
- rendere più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

Attraverso l'adozione del Modello, Franco Gomme si propone di perseguire le seguenti finalità:

- ribadire i valori di integrità e legalità che devono guidare l'attività di tutti i soggetti che operano per conto della Società;
- ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente stigmatizzato dalla Società, anche qualora possa arrecarle benefici;
- chiarire ai Destinatari i comportamenti che potrebbero esporli a sanzioni penali e disciplinari e dai quali potrebbe sorgere anche una responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- fornire ai Destinatari un sistema di regole funzionali a minimizzare il rischio di incorrere in tali responsabilità;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree e sui processi a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati presupposto.

3.2 LE FASI DI COSTRUZIONE E DI REVISIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello si è articolato in più fasi, in linea con quanto previsto dalle rilevanti disposizioni del Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria.

Ad un'analisi preliminare del contesto aziendale (struttura societaria e organizzativa di Franco Gomme) è seguita l'individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio Reato" e, dunque, delle Attività Sensibili, per giungere infine al disegno del Modello.

Le fasi sopra delineate sono analizzate più nel dettaglio di seguito.

3.2.1 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO AZIENDALE

Tale fase è consistita nel preventivo esame della documentazione relativa alla struttura societaria e organizzativa di Franco Gomme, con l'obiettivo di inquadrare correttamente il modello di *business* della Società, le relative responsabilità funzionali, nonché i processi, le Attività Sensibili e le funzioni responsabili

di tali Attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione delle Attività Sensibili individuate con il *management*:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di *business* della Società;
- analisi storica (“*case history*”) dei casi che hanno visto l’eventuale pregresso coinvolgimento della Società o di suoi dipendenti in indagini o procedimenti penali relativi a taluno dei Reati Presupposto;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione delle Attività Sensibili;
- individuazione delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

3.2.2 IDENTIFICAZIONE DEI KEY OFFICER, ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

La prima attività della Fase 2 è stata quella di identificare i responsabili delle Attività Sensibili (di seguito, “*key officer*”), vale a dire le persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sulle attività delle singole funzioni.

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare le Attività Sensibili individuate nella Fase 1 e gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste con i *key officer*, con lo scopo di esaminare i meccanismi di gestione e gli strumenti di controllo posti a presidio dei singoli processi.

Nella valutazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l’altro, come riferimento, i seguenti parametri:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da consulenti legali affiancati dalle risorse di Franco Gomme S.r.l. dedicate al progetto.

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con i *Key Officer* intervistati e con il *management*.

Qui di seguito sono elencate le principali attività che hanno caratterizzato la Fase 2:

- esecuzione di interviste con i *key officer* al fine di raccogliere, per le attività sensibili individuate nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:
 - le attività svolte;
 - le funzioni e i soggetti interni/esterni coinvolti;
 - i relativi ruoli/responsabilità;
 - il sistema dei controlli esistenti;
- formalizzazione delle interviste in un apposito documento che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

Considerando le peculiari caratteristiche del *business* di Franco Gomme, è stato possibile poi identificare alcune aree caratterizzate da un potenziale rischio-reato non meramente teorico per la Società.

In particolare, sono risultate meritevoli di attenzione le seguenti fattispecie di Reato in quanto vicine alla realtà del *business* nel quale opera la Società:

- (i) taluni reati contro la pubblica amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- (ii) un delitto informatico richiamato dall'art. 24-*bis* del Decreto;
- (iii) taluni delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto;
- (iv) taluni reati societari richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto;
- (v) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto;
- (vi) i delitti di ricettazione, riciclaggio, re-impiego e autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- (vii) taluni reati ambientali richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- (viii) il reato di "*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" (art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs. 286/1998), richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- (ix) taluni reati tributari richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

Dopo un'attenta valutazione preliminare supportata dal ciclo di interviste effettuate e dalla verifica documentale condotta e tenendo in considerazione tanto la realtà operativa della Società quanto la fisionomia dei singoli reati in questione (con particolare riferimento all'elemento psicologico), è apparso, invece, remoto il rischio di verificazione dei reati richiamati dagli articoli 24-*ter* ("*Delitti di criminalità organizzata*"), 25-*bis* ("*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*"), 25-*quater* ("*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*"), 25-*quater*.1 ("*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*"), 25-*quinqües* ("*Delitti contro la personalità individuale*"), 25-*sexies* ("*Abusi di mercato*"), 25-*octies*.1 ("*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*"), 25-*novies* ("*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*"), 25-*decies* ("*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"), 25-*terdecies* ("*Razzismo e xenofobia*"), 25-*quaterdecies* ("*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*"), 25-*sexiesdecies* ("*Contrabbando*"), 25-*septiesdecies* ("*Delitti contro il patrimonio culturale*") e 25-*duodevicies* ("*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*") del Decreto, nonché dei reati transnazionali.

Rispetto ad essi si rinvia agli strumenti regolativi già in vigore presso la Società.

È utile una precisazione in relazione al reato di associazione a delinquere: non si è ritenuto di trattarlo come un potenziale estensore di responsabilità anche verso fattispecie di reato non autonomamente rilevanti quali Reati Presupposto. In breve, pur non potendosi escludere il rischio di associazioni criminose che perseguano delitti non ritenuti autonomamente rilevanti nell'economia del Decreto o, comunque, ritenuti non significativi a seguito dell'attività di *risk assessment*, si è ritenuto di privilegiare i principi di rischio accettabile e *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno e, così, non estendere ulteriormente il perimetro delle attività meritevoli di attenzione.

Analogamente, per il reato di autoriciclaggio, l'analisi è stata condotta privilegiando l'ipotesi di una sua correlazione con proventi di Reati già considerati meritevoli di attenzione. In relazione all'ipotesi di attività di autoriciclaggio connesse a proventi di altri reati, anche non richiamati dal Decreto, si è ritenuto presidio sufficiente l'adozione di cautele volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria riconducibili alla Società.

Per il reato di contrabbando, considerato che dall'attività di *risk assessment* non sono emerse aree particolarmente esposte alla commissione di tale reato, si è ritenuto, analogamente a quanto effettuato con riguardo al reato di associazione a delinquere, di indicare esclusivamente alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi.

Per le aree di Attività Sensibili ed i relativi processi strumentali identificati, sono state individuate le possibili modalità di realizzazione dei Reati Presupposto, le funzioni ed i soggetti normalmente coinvolti.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale (c.d. “rischio inerente”) associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di risk assessment basata sull’assegnazione di uno *scoring* correlato al grado di possibilità che l’evento si realizzi e alla gravità delle possibili conseguenze.

Il giudizio sintetico ottenuto è stato qualificato nel seguente modo:

- ROSSO – rischio alto;
- ARANCIONE – rischio medio;
- GIALLO – rischio basso;
- VERDE – rischio molto basso.

FATTISPECIE D.LGS. 231/2001	REATI IN CONSIDERAZIONE	RUBRICA DEI REATI
24	artt. 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 353, 353- <i>bis</i> , 356, 640, co. 2 n. 1 e 640- <i>bis</i> c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche; Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Turbata libertà degli incanti; Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; Frode nelle pubbliche forniture; Truffa a danno dello Stato; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
24- <i>bis</i>	art. 615- <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
25	artt. 318, 319, 319- <i>bis</i> , 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> , 321, 322 e 346- <i>bis</i> c.p.	Corruzione (e Istigazione alla corruzione) per l’esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (anche aggravata); Corruzione in atti giudiziari; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Traffico di influenze illecite.
25- <i>bis</i> .1	artt. 513- <i>bis</i> , 515 517 e 517- <i>ter</i> c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Frode nell’esercizio del commercio; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
25- <i>ter</i>	artt. 2621, 2621- <i>bis</i> , 2627, 2628, 2629, 2635, 2635- <i>bis</i> e 2638 c.c.	False comunicazioni sociali; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati; Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
25- <i>septies</i>	artt. 589 e 590, co. 3, c.p.	Omicidio colposo; Lesioni colpose gravi e gravissime.
25- <i>octies</i>	artt. 648, 648- <i>bis</i> , 648- <i>ter</i> , 648- <i>ter</i> .1 c.p.	Ricettazione; Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio.
25- <i>undecies</i>	artt. 452- <i>bis</i> , 452- <i>quinqies</i> , 452- <i>quaterdecies</i> c.p., artt. 256,	Inquinamento ambientale; Delitti colposi contro l’ambiente; Attività organizzate per il traffico illecito di

	258 259 D.lgs. 152/2006.	rifiuti; Reati connessi alla gestione dei rifiuti; Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; Traffico illecito di rifiuti.
<i>25-duodecies</i>	art. 22, co. 12- <i>bis</i> , lett. a) D.lgs. 286/1998.	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
<i>25-quinquiesdecies</i>	artt. 2, 3, 4, 10, 10- <i>quater</i> e 11 D.lgs. 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Dichiarazione infedele; Indebita compensazione; Occultamento o distruzione di documenti contabili; Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.



3.2.3 GAP ANALYSIS

Nella Fase 3, sono stati definiti i principi di funzionamento e i “protocolli” di riferimento del Modello organizzativo da attuare, tenendo presenti i principi e le procedure già applicati dalla Società.

A tal fine, è stata effettuata un’analisi comparativa (la c.d. “*gap analysis*”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“*as-is*”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 (“*to be*”).

3.2.4 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire il Modello di Franco Gomme S.r.l., articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del D.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite da Confindustria.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Con riguardo alle c.d. Attività Sensibili, sono stati individuati dei presidi e dei protocolli operativi rafforzati, che sono elencati nelle singole Parti Speciali del presente Modello.

3.3 SCOPO DEL MODELLO

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentono a Franco Gomme S.r.l. di beneficiare dell’esimente prevista dal d.lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua cultura di *Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l’individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente (ove possibile e funzionale) proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Franco Gomme S.r.l. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a Franco Gomme S.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*, che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle Attività Sensibili,

di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da Franco Gomme S.r.l. e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società. A supporto della generale attività di prevenzione svolta dal Modello, la Società provvederà ad inserire nei contratti dalla stessa stipulati (successivamente all'adozione del Modello stesso) le cd. "clausole 231". Segnatamente

- clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al D.lgs. 231/01, definiti nei rispettivi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle parti in un procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 e/o in caso di emissione nei confronti di una delle parti di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività di qualsiasi natura e/o durata.

Inoltre, la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.4 PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") esistenti in azienda, ove giudicati idonei a fungere da misure di prevenzione dei Reati e di controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo in essere presso la Società e la sua controllante Fintyre.

Tra i presidi di controllo già esistenti figurano i seguenti:

- le regole di *corporate governance* di Franco Gomme;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa di Franco Gomme e della controllante Fintyre (Disposizioni organizzative e Procure);
- il Codice Etico adottato da Franco Gomme;
- la Procedura *Whistleblowing* adottata da Franco Gomme.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

3.5 DESTINATARI E STRUTTURA DEL MODELLO

Una volta adottato, il Modello diviene un regolamento della Società, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (es., stagisti, *Partner*, Consulenti, ecc.)

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno; e
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Attività Sensibili, finalizzato a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Il Modello, coordinato e coerente con i principi espressi dal Codice Etico, cui si fa rinvio, è costituito da:

- una "*Parte Generale*", che descrive la normativa rilevante, la metodologia adottata per le attività di *risk*

assessment e *gap analysis*, le regole generali di funzionamento del Modello e i poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;

- più “*Parti Speciali*”, riguardanti le aree di attività e i processi aziendali ritenuti “sensibili” e contenenti un’indicazione dei principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati Presupposto.

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001, se la Società ha, fra l’altro:

- adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell’OdV l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l’inserimento dell’OdV “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”; la previsione di un “*riporto*” (non funzionale) dell’OdV al massimo vertice aziendale operativo; l’assenza, in capo all’OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di OdV;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello organizzativo nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “*priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*”.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell’OdV. In assenza di tali indicazioni, Franco Gomme S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’OdV è preposto.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l’ODV di Franco Gomme S.r.l. debba essere costituito in forma monocratica.

L’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza e di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, assegnato al momento della nomina.

4.1.1 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL’ODV

L’OdV di Franco Gomme S.r.l. è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e decade alla data di scadenza del mandato conferito, salvo revoca o recesso dei suoi componenti.

La nomina quale componente dell’OdV è condizionata all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina

stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, non può ricoprire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza chi:

- (a) abbia svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- (b) sia stato condannato, con sentenza anche non irrevocabile, a pena detentiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- (c) sia stato condannato con sentenza anche non irrevocabile (o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p.) per delitti non colposi richiamati nell'ambito del D.lgs. 231/2001;
- (d) sia stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai componenti dell'OdV, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa. Per "giusta causa" potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale/o l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al presente Modello;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza, anche in primo grado, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della struttura societaria o normative;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Sotto il profilo operativo, l'Organismo di Vigilanza deve:

- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione dei Reati Presupposto;

- verificare costantemente l’efficienza e l’efficacia del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso, ricorrendo a tal fine all’ausilio delle funzioni interne competenti, nonché del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto concerne le problematiche relative all’igiene, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
 - modifiche al quadro normativo di riferimento;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione e con il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- fornire chiarimenti, ove richiesti, in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e *Partner*.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, l’Organismo di Vigilanza può:

- emanare disposizioni intese a regolare la propria attività;
- accedere a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’O.d.V. dal Decreto;
- disporre che i responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso.

Al fine di attribuire all’Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti della Società, sono stabiliti opportuni flussi informativi tra i responsabili delle funzioni aziendali e l’Organismo di Vigilanza.

Gli amministratori e i Dipendenti assicurano, in ogni caso, la tempestiva segnalazione all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi problematica eventualmente riscontrata nel contesto delle attività agli stessi affidate.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l’adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell’OdV e dei suoi poteri.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione coerente di risorse finanziarie della quale l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.3 REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, alla necessità di interventi modificativi.

L'OdV di Franco Gomme opera secondo due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo predispone:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Franco Gomme sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo il potere dell'Organismo di Vigilanza di accedere alla documentazione societaria che dovesse ritenere opportuno analizzare per lo svolgimento del proprio incarico e la facoltà di richiedere informazioni ai responsabili delle funzioni aziendali, l'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a eventi rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello e/o che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Dipendenti non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne Consulenti e *Partner*, questi hanno un obbligo di informativa immediata nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

I Destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV:

- le informazioni e la documentazione prescritta nel presente Modello e nelle singole procedure aziendali, nonché tutte le notizie utili in relazione all'effettiva attuazione del presente Modello; in particolare, ciascuna funzione aziendale, per il proprio ambito di competenza, fornirà tutte le informazioni su eventuali cambiamenti che possono influenzare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, collaborando attivamente con l'OdV nelle attività di aggiornamento del Modello e delle sue componenti (ad esempio, notizie relative ai cambiamenti nell'assetto organizzativo, aggiornamenti del sistema delle deleghe, e protocolli di controllo posti in essere in attuazione al Modello in linea con le procedure aziendali);
- ogni altra notizia o informazione relativa all'attività della Società nelle aree a rischio, che l'OdV ritenga, di volta in volta, di voler acquisire.

In particolare, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza:

- le modifiche al sistema di deleghe e procure interno e all'assetto organizzativo della Società;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per taluno dei Reati Presupposto;
- le informazioni relative al coinvolgimento di taluno dei Destinatari in procedimenti relativi ai Reati Presupposto;
- gli atti, fatti, eventi o omissioni dai quali si evincano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie circa eventuali procedimenti disciplinari scaturenti da contestazioni anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del Modello;
- le informazioni relative a richieste, ordini di esibizione documentale e ispezioni condotte presso la Società;
- le segnalazioni e/o notizie relative alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro;
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite di taluno dei Destinatari, anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi D.lgs. 231/2001, di cui i soggetti apicali o subordinati siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- gli altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, le funzioni che operano nell'ambito delle Attività Sensibili devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle stesse per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Le informazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@francogomme.com

La tipologia e la periodicità delle informazioni (flussi interni) da inviare sono condivise dall'OdV con i responsabili dei processi aziendali, che si atterranno alle modalità ed alle tempistiche concordate.

4.5 SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING* E COINVOLGIMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Franco Gomme ha adottato una *Procedura di Segnalazione Illeciti ("Whistleblowing")*, che fornisce indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dalla Società per il segnalante e il segnalato in conformità alle disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del D.lgs. 231/2001.

Tutti gli amministratori e i Dipendenti della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati o di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, di violazioni del presente Modello o di comportamenti non in linea alle regole di condotta sono tenuti ad informare il Referente della Procedura secondo i canali previsti dalla Procedura di Segnalazione Illeciti ("*Whistleblowing*").

Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio (ad es., Consulenti), ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato, secondo quanto definito nel seguito.

In conformità all'art. 4 del D.lgs. 24/2023, Franco Gomme ha istituito canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può effettuare la segnalazione:

1. in forma scritta, tramite la piattaforma aziendale accessibile all'indirizzo <https://fintyrefrancogomme.integrityline.com/frontpage>
2. in forma orale, mediante registrazione audio all'interno della piattaforma aziendale accessibile all'indirizzo di cui al punto 1
3. oralmente, chiedendo, tramite la piattaforma aziendale di cui al punto 1, un incontro diretto con il Referente della Procedura. L'incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Le modalità di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi sono dettagliate nell'ambito della procedura summenzionata.

La gestione del canale interno dedicato alle segnalazioni è stata affidata ad una società esterna, che ha incaricato una figura autonoma e opportunamente formata.

Se la segnalazione è rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero costituisce una violazione del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società viene informato.

Una volta a conoscenza della segnalazione e nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del segnalante, l'Organismo di Vigilanza collabora alla gestione della segnalazione e all'assunzione delle decisioni necessarie e delle misure conseguenti alla segnalazione.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti non coinvolti nel processo.

Nei confronti di chi effettui una segnalazione o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro,

eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Chi ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla suddetta procedura.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello e ricevuti dall'OdV sono conservati da quest'ultimo in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 PREMESSA

Al fine di dare efficace attuazione al presente Modello, Franco Gomme intende assicurare la corretta divulgazione e conoscenza dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Franco Gomme è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e di promuovere gli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

5.2 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Franco Gomme intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto, nonché delle aree in cui essi operano.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda immediatamente dopo l'adozione stessa. È inoltre garantita ai Dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata.

A tutto il Personale verrà consegnata (tramite mail o in forma cartacea), all'atto dell'assunzione, copia del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi dello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

5.3 ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Franco Gomme rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: Consulenti e Partner).

La Società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Inoltre, ai sensi del D.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*, il legislatore italiano ha stabilito che «i soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti» previsti dal medesimo decreto, incluse le violazioni delle misure di tutela del segnalante (art. 21, co. 2, D.lgs. 24/2023).

Pertanto, il presente sistema disciplinare è applicabile anche nei confronti di tutti coloro che si rendano responsabili di violazioni del D.lgs. 24/2023 e della relativa Procedura di segnalazione illeciti ("*Whistleblowing*") adottata da Franco Gomme.

Il sistema disciplinare della Società si rivolge, oltre che ai Destinatari, anche a terzi (ad es., i Fornitori, i Consulenti e i *Partner*) legati da rapporti contrattuali con la Società, mediante l'inserimento nei relativi contratti di apposite previsioni che disciplinino la reazione a comportamenti che costituiscono violazione del Modello.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari e i terzi legati da rapporti contrattuali con la Società, la violazione delle quali deve essere

sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Con particolare riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, D.lgs. 231/2001, nei confronti di tutti i Destinatari del Modello sono previste (i) sanzioni per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, (ii) sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. Le misure di carattere disciplinare sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse secondo quanto indicato nei paragrafi successivi, poiché la violazione delle norme relative al sistema di segnalazione di fatti illeciti o rilevanti rappresenta, a tutti gli effetti, un'inosservanza del Modello.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI ED IMPIEGATI

6.2.1 SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Franco Gomme degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Franco Gomme, soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e al Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti del Commercio (di seguito semplicemente "CCNL") costituiscono sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i Dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Franco Gomme - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

A ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione,

nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

- il provvedimento disciplinare deve essere comminato non oltre 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione;
- ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di Franco Gomme.

6.2.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLA PROCEDURA *WHISTLEBLOWING* E RELATIVE SANZIONI

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Franco Gomme intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello e nella Procedura *Whistleblowing*, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a Franco Gomme derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di “**biasimo verbale**” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) e/o le disposizioni della Procedura *Whistleblowing*, o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. incorre nel provvedimento di “**biasimo scritto**” il lavoratore che sia recidivo nel violare le disposizioni previste dal Modello o della Procedura *Whistleblowing* o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
3. incorre nel provvedimento della “**multa**”, non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o le disposizioni della Procedura *Whistleblowing* o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
4. incorre nel provvedimento della “**sospensione**” dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o le disposizioni previste dalla Procedura *Whistleblowing*, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
5. incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del

Modello o della Procedura *Whistleblowing*, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Franco Gomme di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile del Personale, il quale comminerà le sanzioni, sentito, anche, il parere del responsabile dell'autore della condotta censurata.

Viene comunque attribuito all'OdV, in collaborazione con il Responsabile del Personale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso in cui le suddette azioni siano tenute da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali adottano – con l'astensione del soggetto interessato – gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Tutti i provvedimenti saranno commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento e saranno assunti previa garanzia del contraddittorio.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno dei membri del Collegio Sindacale, l'OdV informa

tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale adotta gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.6 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, CONSULENTI, *PARTNER* E ALTRE PARTI CONTRATTUALI

Ogni comportamento tenuto dai Fornitori, dai Consulenti, dai *Partner* o da altre parti contrattuali di Franco Gomme, in violazione delle disposizioni del Decreto, è sanzionato secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e determinerà la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.

Resta salvo il diritto di Franco Gomme di richiedere il risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o comunque la non perfetta tenuta ai fini della prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'OdV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere formale o di mero aggiornamento normativo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello.

PARTE SPECIALE

Introduzione

La Parte Speciale del Modello è finalizzata a definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere osservate allo scopo di prevenire – nell’ambito delle Attività Sensibili rilevate presso Franco Gomme – la possibile commissione di taluno dei Reati Presupposto e, prima ancora, di assicurare l’integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La presente Parte Speciale ha altresì la finalità di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. A tal fine, le aree di Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale sono oggetto di specifiche e periodiche attività di verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale disciplina:

- l’attività di chiunque operi per conto di Franco Gomme in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell’assunzione di incarichi di gestione o controllo della Società, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione dei soggetti apicali della Società (ad es., stagisti); e
- nei limiti delle disposizioni applicabili, l’attività di chiunque, pur non essendo incardinato presso la Società, operi nell’interesse della stessa in forza di rapporti contrattuali (ad es., Fornitori, Consulenti, *Partner*, ecc.).

Di seguito, per ogni categoria di Reato individuata come potenzialmente rilevante alla luce delle attività di *risk assessment*, si riporta una breve descrizione delle condotte incriminate, con l’indicazione dei soggetti e delle attività che appaiono maggiormente esposti al rischio di commissione delle stesse.

Rispetto alle fattispecie così individuate, vengono inoltre indicate le linee di condotta e le regole di comportamento che ciascun Destinatario del presente Modello deve rispettare.

Per quanto ovvio, si ribadisce che è, in ogni caso, vietato adottare comportamenti comunque percepiti dal loro esecutore come potenzialmente contrari alle vigenti norme di Legge.

PARTE SPECIALE A
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

A.1. PREMESSA

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse

pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

A.2. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo – destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse –, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui esse erano destinate.

L'ipotesi criminosa in esame si caratterizza, quindi, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per la successiva destinazione degli stessi a finalità differenti da quelle sottese all'erogazione.

Esempio

Un esponente della Società, avendo ottenuto un finanziamento regionale per l'attuazione di un piano di miglioramento tecnologico attraverso l'acquisto di software aggiornati, utilizza i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. A differenza dell'ipotesi di malversazione descritta in precedenza, in questo caso non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni pubbliche, poiché il reato si realizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa aggravata prevista dall'art. 640-bis c.p.: essa trova, infatti, applicazione laddove l'ente erogatore non svolga un'autonoma attività di accertamento sulla dichiarazione o sul documento falso, ma si limiti a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente.

Infine, il reato è sanzionato più gravemente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Esempio

Un esponente della Funzione Risorse Umane della Società predisporre una richiesta di accesso a un finanziamento da parte dello Stato per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette, producendo una dichiarazione non rispondente al vero, che indica un numero di Dipendenti superiore a quello effettivamente impiegato in azienda.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

Il reato di turbata libertà degli incanti (c.d. turbativa d'asta) tutela l'interesse della Pubblica Amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Commette il reato chi, a fronte della già avvenuta pubblicazione di un bando di gara, ne devia il regolare funzionamento od ostacola la libera

partecipazione degli offerenti.

L'art. 353-bis c.p. punisce, invece, le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. In particolare, le condotte punite sono quelle che turbano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Esempio

Un dipendente concorda con un'azienda competitor le offerte da presentare a una serie di gare pubbliche per l'acquisto di pneumatici, così da predeterminare gli esiti delle stesse.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della Pubblica Amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Esempio

La Società, nell'esecuzione di un contratto di fornitura di pneumatici concluso con la Pubblica Amministrazione, fornisce prodotti qualitativamente inferiori rispetto a quanto pattuito.

TRUFFA AI DANNI DELLO STATO, DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, CO. 2, N. 1, C.P.)

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

L'art. 640, co. 2, n. 1), c.p. disciplina un'ipotesi aggravata di truffa: vi ricade la condotta di chi, con artifici o raggiri, induce taluno in errore, procurandosi un ingiusto profitto e cagionando danno allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione europea.

Si noti che nella nozione di *artifici* – i.e., l'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente – o *raggiri* – che considera una menzogna qualificata perché corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera – sono ricompresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione di un contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Si consideri che ai fini della sussistenza del reato in esame, non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (è solo necessario che lo Stato - o altro ente pubblico - patisca il danno patrimoniale). Il profitto, inoltre, può consistere anche in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Occorre segnalare che parte della giurisprudenza ricomprende tra gli enti pubblici anche soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi, nonché società partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Esempio

Un esponente della Società, nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione di un finanziamento pubblico per lo sviluppo di sistemi tecnologici avanzati, sottopone alla Regione documenti o dati contenenti informazioni non veritiere, affinché la Società, senza averne diritto, risulti aggiudicataria

dell'erogazione.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

La corruzione c.d. *impropria*, prevista dall'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività svolta dal pubblico ufficiale risulta, cioè, pienamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione c.d. *propria*, disciplinata dall'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p., invece, stabilisce che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-*bis* («*Circostanze aggravanti*»), 319-*ter* («*Corruzione in atti giudiziari*»), di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi effettua la dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Esempi

Un esponente della Società offre una somma di denaro ad un ufficiale della Guardia di Finanza, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, per omettere di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione.

Un esponente della Società, nel mancato rispetto delle procedure interne di assunzione del personale vigenti o in assenza delle qualifiche richieste, offre una posizione lavorativa a una persona segnalata da un pubblico ufficiale affinché questi, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, ometta di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

La corruzione in atti giudiziari si configura quando i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si noti che il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Esempio

Un esponente della Società offre denaro a un testimone perché questo renda dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un infortunio sul lavoro avvenuto nella sede della Società.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce un privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene nella concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità, perché la minore intensità delle pressioni consente comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Esempio

Un esponente della Società, nel corso di una verifica ispettiva condotta dall'A.S.L. presso la sede aziendale, viene convinto da uno degli ispettori, che gli prospetta di attestare nel verbale delle operazioni compiute l'assenza di eventuali rilievi, ad assumere – in violazione delle procedure interne – il proprio figlio.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Questa ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri oppure per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

L'istigazione alla corruzione rappresenta, quindi, una forma anticipata del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisce il sollecito proveniente dall'altra.

Esempio

Un esponente della Società offre una fornitura gratuita di pneumatici ad un ufficiale della Guardia di Finanza, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, affinché questi ometta di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione, ma l'offerta è respinta e denunciata all'Autorità Giudiziaria.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 il legislatore italiano ha inserito anche il reato di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei Reati Presupposto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia "confluire" tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p. Inoltre, il testo dell'art. 346-bis c.p. è stato recentemente riformulato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

A seguito della riforma operata nel 2024, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis), in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

La disposizione in esame chiarisce che per "altra mediazione illecita" si deve intendere la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis) a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Esempio

Nel contesto di un procedimento amministrativo di interesse per la Società, un esponente di quest'ultima affida un incarico di consulenza tecnica ad un soggetto che sa essere legato al pubblico ufficiale responsabile del procedimento, concordando un corrispettivo più alto di quanto effettivamente dovuto per l'incarico così da comprendere anche il prezzo della mediazione illecita che il consulente farà nei confronti del pubblico ufficiale al fine di velocizzare l'iter di rilascio del provvedimento.

A.3. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ “A RISCHIO” DI FRANCO GOMME

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione sin qui richiamati, che si ritengono potenzialmente rilevanti ai fini del presente Modello, le attività maggiormente a rischio sono quelle che comportano un contatto, diretto o indiretto, con il personale della Pubblica Amministrazione. Si segnalano, in particolare, le attività di:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es., Agenzia dell’Entrate, INPS, INAIL, ARPA, Enti territoriali);
- gestione di autorizzazioni, permessi e licenze, nonché iscrizione in albi o elenchi;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche ispettive effettuate da funzionari della P.A. o incaricati di pubblico servizio;
- raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica e amministrativa necessaria all’ottenimento e al mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l’esercizio delle attività aziendali;
- gestione di offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e partecipazione a gare pubbliche;
- gestione dei contenziosi e relativi rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (es., predisposizione delle dichiarazioni fiscali);
- gestione delle risorse finanziarie, delle spese di rappresentanza, degli omaggi e dei donativi, nonché di eventuali attività promozionali, sponsorizzazioni ed eventi;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale;
- selezione, negoziazione e stipula di accordi con *partner* commerciali e/o di investimenti con controparti a rischio.

Quanto ai soggetti, tutti gli amministratori e i Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei Reati sopra richiamati, nonché considerate le loro specifiche attribuzioni:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il CEO;
- il Referente P.A.;
- la Funzione Risorse Umane di Fintyre;
- il CFO;
- i delegati/procuratori;
- i soggetti coinvolti nella gestione della contabilità;
- i *category* coinvolti nella gestione dei rapporti con i fornitori e con le case produttrici;
- il Responsabile dell’Ufficio *Marketing*.

A.4. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui alla presente Parte Speciale A.

Nell’ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni degli esponenti della Pubblica Amministrazione in

maniera impropria e/o illecita.

In via generale, a tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie e in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

I Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione intrattengano, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono osservare i seguenti protocolli di comportamento:

- tutti i rapporti che coinvolgono la P.A. devono essere gestiti con la massima diligenza, collaborazione e professionalità e, in particolare, devono essere sempre fornite informazioni chiare, accurate, complete e veritiere, evitando qualsiasi comunicazione potenzialmente ingannevole;
- ciascun Destinatario è tenuto a respingere ogni eventuale pressione a dare o promettere utilità indebite da parte di funzionari della P.A. e segnalare l'episodio mediante un'informativa scritta al proprio superiore;
- ciascun Destinatario è tenuto ad astenersi dall'effettuare donativi di qualsiasi natura nei confronti di funzionari della P.A. e di persone a loro riconducibili;
- i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di un pubblico servizio devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti a ciò opportunamente delegati;
- in caso di verifiche o ispezioni presso la sede della Società, il Referente P.A., il CFO e/o la Funzione Risorse Umane (a seconda dell'autorità che effettua l'ispezione) assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei funzionari o ispettori della P.A. e informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione;
- per tutte le attività sopra elencate, è garantita la corretta archiviazione della documentazione prodotta e consegnata alla P.A. al fine di consentire la completa tracciabilità delle varie fasi del processo;
- in occasione delle verifiche ispettive, viene trasmessa un'informativa all'Organismo di Vigilanza e vengono organizzate apposite riunioni del Consiglio di Amministrazione al fine di fornire indicazioni sullo stato di avanzamento delle verifiche;
- indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una posizione lavorativa presso la Società, il processo di *recruitment* avviene sempre secondo criteri di merito e in modo tale da garantire la tracciabilità del percorso di valutazione.

Inoltre, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- intrattenere indebitamente rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o con dirigenti di enti pubblici, società partecipate o organismi di diritto pubblico prima o durante una procedura amministrativa di interesse della Società;
- promettere o concedere denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che possano influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio ovvero possano indurre gli stessi ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli unici omaggi consentiti sono quelli di modico valore o comunque quelli volti a promuovere legalmente iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* della Società;
- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale e/o

incaricato di pubblico servizio);

- intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per sé, per la propria funzione, per la Società o per la controllante Fintyre, qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
- invitare pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a partecipare ad eventi sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito;
- favorire, nel processo di selezione del personale, dei Fornitori, dei Consulenti e dei *Partner*, soggetti segnalati da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri indebiti vantaggi per la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, in special modo al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismo pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura), di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

A.5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- operare, nella selezione del personale, in base ai principi di meritocrazia e pari opportunità senza alcuna discriminazione ed in relazione alle sole effettive esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una *job position* presso la Società (ad es., tramite *social*, invio del curriculum tramite mail, segnalazione di un *head hunter*, *referral* interno), garantire che il processo di assunzione del personale avvenga sempre secondo criteri di merito e in modo tale da garantire la tracciabilità del percorso di valutazione;
- nell'ipotesi in cui un candidato ad una *job position* sia stato segnalato alla Società tramite *referral* interno, indicare nell'eventuale verbale del colloquio con il candidato o in altro documento: (i) che il c.v. è pervenuto tramite tale canale; (ii) il nominativo del segnalante e la fonte di conoscenza del segnalato; (iii) eventuali rapporti di parentela o coniugio con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- più in generale, assicurare l'impiego di criteri di selezione dei candidati che consentano di accertare e

valutare i rapporti diretti o indiretti tra il candidato e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, dandone espressa indicazione nella scheda informativa compilata dal candidato;

- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili;
- non assumere o promettere l'assunzione a soggetti pubblici (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano avuto rapporti con la Società (ad es. in caso di rilascio di autorizzazioni; verifiche ispettive etc.), salvo che l'assunzione sia giustificata da effettive esigenze e non sia identificabile come utilità conseguente a violazione o promessa violazione dei doveri d'ufficio di un soggetto pubblico;
- non promettere o concedere assunzioni/avanzamenti di carriera a personale dipendente che risulti vicino o gradito a soggetti pubblici in assenza di reale giustificazione.

Nella gestione dei rapporti con **Consulenti, Fornitori e Partner**, i Destinatari devono:

- utilizzare criteri oggettivi e trasparenti per la selezione del consulente/professionista e per la certificazione della prestazione, e

quando reso possibile dall'oggetto del servizio richiesto, seguire una procedura di selezione comparativa dei consulenti/professionisti esterni.

Per le attività riguardanti l'erogazione di **omaggi**, i Destinatari hanno il divieto di:

- promettere o effettuare omaggi a soggetti pubblici, italiani o stranieri, - incluse le sponsorizzazioni - per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti pubblici, italiani o stranieri che possano in qualsiasi modo influenzarne l'indipendenza di giudizio a vantaggio della Società stessa;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

Nei **rapporti con la Pubblica Amministrazione** i Destinatari sono tenuti a:

- evitare che gli esponenti della Pubblica Amministrazione si interfaccino con esponenti della Società diversi da quelli espressamente deputati/autorizzati/delegati alla gestione del rapporto con soggetti pubblici;
- mantenere i contatti con gli uffici competenti solamente per via elettronica, ogni volta che ciò sia possibile, assicurando in ogni modo la tracciabilità delle attività svolte;
- fornire puntuali indicazioni ad eventuali consulenti o terzi agenti della Società qualora questi debbano, in nome o per conto della Società, interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, prevedendo che i rapporti si svolgano, ogni volta che ciò sia possibile, per via elettronica e assicurando la tracciabilità delle attività svolte;
- trasmettere le richieste di documentazione per via telematica o, solo nel caso di espressa previsione, secondo le modalità di volta in volta previste dall'Ente Pubblico di riferimento;
- garantire che, nel caso in cui sia necessario interloquire con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio per motivi attinenti all'esercizio dell'attività lavorativa (es., in occasione di visite ispettive), agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società;
- respingere ogni eventuale pressione a dare o promettere utilità indebite da parte di funzionari della P.A. e informare senza ritardo il proprio responsabile e/o il datore di lavoro e l'OdV di eventuali comportamenti anomali o volti ad ottenere favori, elargizioni di danaro od altre utilità posti in essere da soggetti della P.A., nonché di qualunque criticità, conflitto di interesse o eventuali comportamenti ambigui nell'ambito di tali rapporti;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la

redazione e archiviazione – ove possibile – di uno specifico *report* interno relativo ad incontri e comunicazioni rilevanti intrattenuti sia presso la sede della Società che all'esterno;

- assicurare che i soggetti coinvolti nei rapporti con l'organo ispettivo verifichino i contenuti del verbale finale di ispezione redatto dall'organo;
- garantire che il proprio responsabile e l'Organo Amministrativo siano adeguatamente informati di ogni istanza per il rilascio di concessioni/autorizzazioni/registrazioni;
- prestare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di richieste di chiarimenti, e più in generale nell'intrattenimento di rapporti con gli Enti Pubblici, una fattiva collaborazione rendendo altresì dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- garantire e verificare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda le attività fiscali, la gestione delle risorse finanziarie e delle operazioni straordinarie, nonché le attività relative alla gestione della contabilità e delle comunicazioni sociali si svolgano osservando i principi di trasparenza, correttezza e veridicità delle informazioni trasmesse;
- assicurare che l'invio di documenti alla P.A. sia sempre supervisionato e autorizzato da soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza.

Nella gestione della **partecipazione della Società a gare pubbliche** i Destinatari assicurano che:

- la partecipazione alle gare sia autorizzata in ultima battuta dall'Amministratore Delegato;
- non siano effettuati omaggi ai pubblici ufficiali coinvolti nella gestione della gara e siano respinte eventuali richieste di erogazione di omaggi provenienti da questi ultimi;
- della partecipazione alle gare d'appalto sia dato atto in un *report* annuale trasmesso dal Referente PA all'Organismo di Vigilanza, che indichi le gare che la Società si è aggiudicata ed eventuali anomalie o contenziosi sorti in relazione ad esse.

A.6. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- regole di *corporate governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *segregation of duty*;
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali per la legittimazione e la rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- partecipazione alle attività di formazione organizzate dalla Società.

A.7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati presidi aziendali, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE B
Delitti contro l'industria e il commercio

B. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

B.1. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

La disposizione in esame punisce chiunque compia – nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva – atti di concorrenza con violenza o minaccia. Sono punite cioè quelle condotte dirette a impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui.

Esempio

In occasione di una gara d'appalto per la fornitura di pneumatici a un ente pubblico, i dirigenti della Società fanno pervenire – per il tramite di alcuni Partner commerciali comuni – a un noto competitor messaggi intimidatori, che costringono quest'ultimo a ritirarsi dalla gara.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in esame sanziona la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine (ad es., il luogo di produzione di un prodotto o il sistema di preparazione), provenienza (intesa nel senso di riferibilità ad uno specifico produttore), qualità (ad es., riferita alle caratteristiche di pregio organolettico o alle modalità di conservazione) o quantità.

Non è necessario che l'acquirente sia vittima di un inganno, perché la fattispecie è integrata già con la sola esecuzione "sleale" del contratto rispetto a quanto pattuito.

Il bene giuridico tutelato si identifica nella correttezza negli scambi commerciali, quindi sia nell'interesse del consumatore del bene/prodotto a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta sia nell'interesse dell'eventuale produttore – diverso dal distributore – a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con altri di natura diversa.

Esempio

La Società offre in vendita pneumatici di qualità inferiore rispetto a quella indicata nella documentazione di vendita, acquistati da un fornitore diverso da quello abituale, che pratica prezzi inferiori proprio in ragione della diversa (e deteriore) qualità.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Il reato previsto dall'art. 517 c.p. – posto a presidio dell'interesse generale concernente l'ordine economico e l'onestà degli scambi commerciali – punisce chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali su cui siano apposti segni (nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri) mendaci in quanto atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

Si noti che il mendacio penalmente rilevante può incorporarsi sia nei segni tipici (qual è il marchio, anche se non registrato o ignoto), sia nel complesso dei c.d. segni atipici (si pensi alle immagini, alle forme, ai colori, alle diciture, agli emblemi ecc.) che vengono applicati sui prodotti industriali per indicare la loro provenienza, la loro origine o le loro qualità. Per essere penalmente rilevante ai sensi della fattispecie in parola, la confondibilità dei segni distintivi o la falsità delle loro indicazioni deve essere idonea a trarre in inganno gli eventuali acquirenti sulle caratteristiche del prodotto.

Quanto alla condotta tipica, oltre al "porre in vendita" e al "mettere in circolazione" le opere o i prodotti contrassegnati da segni mendaci, la legge 27 dicembre 2023, n. 206 ha esteso l'ambito di applicazione del reato anche alla condotta consistente nel "detenere per la vendita".

Si consideri, infine, che la fattispecie in questione trova applicazione in via residuale, ossia nei casi in cui il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge.

Esempio

La Società mette in vendita pneumatici con etichette idonee a trarre in inganno i clienti circa l'origine delle materie prime del prodotto.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

Il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è, secondo l'opinione generalmente condivisa, il diritto di monopolio e di sfruttamento economico del titolare del brevetto.

Infatti, tale reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Viene comunque fatta salva l'applicazione degli artt. 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"), reati rispetto ai quali l'art. 517-ter c.p. ha natura sussidiaria.

Inoltre, è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i sopradetti beni. Dal momento che tali condotte sono punite solo in relazione ai beni di cui al primo comma – ossia beni fabbricati o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso – se ne può dedurre che la violazione del titolo di proprietà industriale deve avvenire nella fase di realizzazione del prodotto, mentre sono irrilevanti le violazioni intervenute successivamente nella sola fase di commercializzazione.

Presupposto per l'applicazione della norma è l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, ossia un titolo acquisibile mediante brevettazione (invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali) o registrazione (marchi, disegni e modelli, le topografie dei semiconduttori).

Esempio

La Società importa e mette in vendita pneumatici che sono stati prodotti utilizzando in modo illegittimo un marchio noto in violazione dei diritti di proprietà industriale connessi allo stesso.

B.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI FRANCO GOMME

La Società ha individuato le attività commerciali quali Attività Sensibili, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una delle seguenti attività:

- selezione e qualificazione dei fornitori e dei clienti;
- gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità;
- gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell'attività caratteristica della Società;
- gestione di offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati;
- gestione dell'attività commerciale.

Quanto ai soggetti, sono potenzialmente esposti al rischio di commissione del Reato sopra richiamato tutti gli esponenti e i Dipendenti della Società, nonché, considerate le loro precipue attribuzioni, la Funzione Commerciale, il CEO, i *category* e tutti i soggetti coinvolti nell'attività di vendita.

B.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nell'esercizio delle suddette attività, i Destinatari sono tenuti ad assicurare che:

- le attività poste in essere dalla Società, o comunque dalle Funzioni interessate, nei confronti dei concorrenti siano sempre improntate a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto della normativa applicabile in materia di concorrenza e *antitrust*;
- l'esecuzione dei contratti di cui è parte la Società sia ispirata a principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligente collaborazione;
- nelle attività di commercializzazione poste in essere dalla Società, siano rispettate le procedure in materia di qualità del prodotto, assicurandosi che quest'ultimo sia conforme per qualità, quantità, provenienza e origine a quanto pattuito con l'acquirente;
- la trattativa, la selezione e la gestione dei rapporti con i Fornitori avvengano in modo corretto e trasparente;
- sia interrotto qualsiasi rapporto con il Fornitore laddove sorgano dubbi in ordine alla genuinità dei prodotti consegnati alla Società e il Fornitore, richiesto dalle competenti funzioni della Società, non abbia dato adeguate garanzie o rassicurazioni sul punto;
- vi sia un'informazione tempestiva al proprio responsabile o all'OdV qualora si siano verificate situazioni anomale che potrebbero integrare le condotte dei reati richiamati.

È in ogni caso vietato:

- esercitare pressioni indebite, minacce o qualunque forma di violenza nei confronti dei concorrenti e/o di loro collaboratori o dipendenti;
- concludere accordi o intese con concorrenti in grado di minare la concorrenza;
- porre in essere attività fraudolente (tra cui l'uso di documenti falsi, raggiri, menzogne, illecita sottrazione di informazioni, etc.) allo scopo di acquisire vantaggi competitivi o danneggiare un concorrente, anche attraverso il boicottaggio della relativa attività o lo storno di dipendenti;
- minacciare i concorrenti di intraprendere azioni legali o altre misure nei loro confronti allorché tali misure siano consapevolmente pretestuose, infondate o volte esclusivamente a pregiudicare lo svolgimento dell'attività economica dei concorrenti.

B.4. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli di cui al paragrafo che precede, sono tenuti al rispetto dei principi e dei protocolli applicabili implementati dalla Società e dalla controllante Fintyre, che siano rilevanti anche per quanto riguarda le attività commerciali, i rapporti con i clienti e i fornitori o eventuali *competitors*, rispettando le linee di riporto e le indicazioni impartite dai propri responsabili per la conduzione delle campagne di vendita e delle negoziazioni.

B.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo B.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

PARTE SPECIALE C
Reati Societari

C. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

C.1. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che: (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; (ii) la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. prevede, invece, una pena ridotta quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità: in particolare, si deve tenere conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Esempio

Al fine di offrire una rappresentazione della situazione patrimoniale della Società migliore rispetto al vero, il Responsabile della Funzione Amministrativa della controllante Fintyre, in concorso con uno degli amministratori della Società, accetta consapevolmente di iscrivere nel bilancio, alla voce "crediti verso terzi", un importo derivante da un contenzioso civile per il risarcimento di un danno nei confronti di un ex Fornitore che non è stato ancora avviato dalla Società e dall'esito incerto.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI O RISERVE (ART. 2627 C.C.)

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Di seguito, vengono sinteticamente richiamati per mera completezza d'informazione i reati di "illegale ripartizione di utili o riserve", "illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" e "operazioni in pregiudizio dei creditori" che, tuttavia, appaiono scarsamente rilevanti alla luce delle attività di risk assessment condotte e, in generale, si caratterizzano per una ridottissima applicazione giurisprudenziale.

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa.

Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrino anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale.

Peraltro, qualora gli utili siano restituiti o le riserve siano ricostituite prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si perfeziona, invece, con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del

capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue tuttavia il reato. I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società sono stabiliti dal codice civile.

Infine, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio estingue, tuttavia, il reato.

Esempio

Gli amministratori della Società deliberano di distribuire un dividendo ai soci, sapendo che le somme impiegate non costituiscono un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili, giacché destinati per legge a riserva legale.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Il reato di corruzione tra privati, profondamente modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è sanzionato anche chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «esercita funzioni direttive diverse» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Nel codice civile è stato, inoltre, introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): a questo proposito, la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Merita segnalare, da ultimo, che il D.lgs. 3/2019 (c.d. spazza-corrotti) ha modificato il regime di procedibilità a querela sia della corruzione tra privati che dell'istigazione alla corruzione tra privati, prevedendo per entrambe la procedibilità d'ufficio.

Esempi

Un esponente della Società, al fine di ottenere da un Fornitore uno sconto, nel corso della procedura di recruitment, fa assumere il figlio dell'amministratore delegato di tale Fornitore, candidato alla posizione lavorativa, nonostante questi sia privo delle competenze richieste.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Il reato previsto dall'art. 2638 c.c. è posto a tutela delle funzioni di controllo esterno della società e si realizza in due diverse ipotesi.

La prima ipotesi, che punisce le false informazioni all'autorità di vigilanza, si configura nel caso in cui soggetti dotati di una particolare qualifica (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) esponano, nelle comunicazioni obbligatorie per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta a ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi, che si focalizza sulla realizzazione di un ostacolo alle funzioni di vigilanza, si configura indipendentemente dalle peculiarità della condotta e dal fine perseguito dagli agenti: rileva esclusivamente che l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia stata ostacolata dalla condotta - qualunque essa sia - del soggetto agente.

Esempio

In occasione di un'ispezione avviata da un'autorità di vigilanza sull'operato della Società, gli amministratori di quest'ultima forniscono documenti che riportano dati contrari a quelli reali in relazione ai volumi delle vendite della stessa, così da indurre in errore gli ispettori.

C.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ “A RISCHIO” DI FRANCO GOMME

La Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- selezione, assunzione, gestione e valutazione dei Dipendenti della Società;
- selezione e gestione dei rapporti con i Fornitori, Consulenti, *Partner* e agenti;
- attività commerciali;
- operazioni straordinarie;
- gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- gestione dei pagamenti;
- sottoscrizione ed esecuzione di contratti infragruppo e, più in generale, gestione dei rapporti con la Controllante;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- gestione delle spese di rappresentanza e di omaggi, doni, sconti e altre liberalità;
- contabilità generale, predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- adempimenti fiscali;
- rapporti con la Società di Revisione e/o il Collegio Sindacale.

Con specifico riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, le aree a rischio sono rappresentate, inoltre, dalle seguenti:

- fatturazione/ciclo attivo (ad es. tramite imposizione di un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi alla società di appartenenza del corrotto);
- fatturazione/ciclo passivo quale potenziale meccanismo di creazione della provvista (ad es. tramite emissione di fatture relative ad acquisti di merci inesistenti o in volumi differenti).

Analogamente l'ipotesi corruttiva in discorso può realizzarsi ove lo stesso criterio governi:

- la preferenza accordata nella scelta di collaboratori e consulenti;
- accordi restrittivi della concorrenza allo scopo, ad esempio, di formare cartelli per la fissazione dei prezzi dei prodotti o dei servizi offerti;
- accordi per la predeterminazione di clausole contrattuali di favore.

Quanto ai soggetti, tutti gli amministratori e i Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei Reati sopra richiamati, nonché, considerate le loro precipue attribuzioni:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il CEO;
- il CFO;
- i delegati/procuratori;
- il Responsabile della Funzione Amministrativa di Fintyre;
- la Funzione Risorse Umane di Fintyre;
- i *category* e il resto del personale impiegato nella gestione dei Fornitori;
- la Funzione Credito;
- la Funzione *Customer service*;
- la Funzione *Merchandising*;
- l'Ufficio *Marketing*.

C.3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto ai reati di cui al paragrafo C.1 che precede.

A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

La condotta della Società è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente ed è fondata sui principi di trasparenza, correttezza e lealtà al fine di garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in

ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dal promettere e/o dall'effettuare pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura a soggetti esterni alla Società per finalità estranee ai contratti in essere o per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

C.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di **selezione e gestione del personale e selezione e gestione dei rapporti con Fornitori, Consulenti e Partner** e, più in generale, nella **gestione di acquisti, appalti e forniture di servizi** sono tenuti a:

- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili;
- seguire scrupolosamente i processi autorizzativi vigenti all'interno della Società, informati al principio di segregazione delle funzioni;
- garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo di offerta e negoziazione, tracciando, inoltre, le motivazioni sottostanti all'eventuale applicazione di sconti e di offerte fuori standard;
- garantire che la selezione dei nuovi Fornitori avvenga sulla base di criteri oggettivi e trasparenti (criteri tecnico-qualitativi e valutazione della *performance*), assicurando un trattamento equo a tutti i partecipanti alla selezione;
- con riferimento all'acquisizione di beni e servizi che non abbiano caratteristiche di specificità o infungibilità tali da rendere opportuno il ricorso ad un unico Fornitore, effettuare una selezione comparativa tra i Fornitori;
- nelle ipotesi in cui dei servizi esternalizzati possano essere offerti da una pluralità di soggetti, assicurare l'acquisizione di almeno due preventivi e l'effettuazione di una scelta in base a criteri oggettivi e all'ampiezza del mercato di riferimento;
- motivare eventuali deroghe alla scelta comparativa dei soggetti cui esternalizzare i servizi della Società, garantendo che tutte le deroghe siano appositamente autorizzate e adeguatamente tracciate;
- assicurare che i rapporti con i *Partner* avvengano nel rispetto delle norme di condotta previste dal Codice Etico e siano improntati ai principi di professionalità, correttezza e trasparenza;
- astenersi dall'intrattenere rapporti economici indebiti con Fornitori della Società e comunicare al proprio responsabile eventuali cointeressenze precedenti alla sottoscrizione di contratti di fornitura (ad es., l'esistenza di un legame di parentela, di coniugio, ecc.);
- garantire che, indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una *job position* presso la Società (ad es., tramite social, invio del curriculum tramite mail, segnalazione di un *head hunter*, *referral* interno), il processo di recruitment avvenga sempre secondo criteri di merito

e in modo tale da garantire la tracciabilità del percorso di valutazione: a tal riguardo, la procedura di selezione prevede in ogni caso l'acquisizione del curriculum del candidato e lo svolgimento di almeno un colloquio, volto a valutare le capacità attitudinali e tecniche del candidato;

- assicurare che, laddove un candidato ad una *job position* sia stato segnalato alla Società tramite *referral* interno, nel report dell'intervista siano indicati i seguenti elementi: (i) che il c.v. è pervenuto tramite tale canale; (ii) il nominativo del segnalante e la fonte di conoscenza del segnalato; (iii) eventuali rapporti di parentela o coniugio con esponenti apicali di un Fornitore/Consulente/Partner;
- garantire l'adeguata archiviazione di tutta la documentazione rilevante;
- monitorare le prestazioni dei Consulenti, degli appaltatori o dei Fornitori, qualora si tratti di società terze rispetto alla controllante Fintyre, conservando la documentazione necessaria per lo svolgimento di controlli e il tracciamento dell'attività;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, in particolare il Codice Etico;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:
 - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico;
 - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

Con particolare riguardo alla **gestione degli acquisti**, inoltre, i singoli responsabili di funzione e/o la Funzione Amministrativa di Fintyre sono tenuti a verificare la corrispondenza tra gli ordini/contratti e le relative fatture.

Inoltre, prima dell'effettuazione di un pagamento, la Funzione Tesoreria è tenuta a verificare eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato in sede di *budget*.

In ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di:

- concludere contratti di fornitura, consulenza o mandato professionale con persone o società gradite o riferibili, anche indirettamente o per interposta persona, a Fornitori in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza;
- sollecitare, ricevere o accettare utilità non dovute da parte di Fornitori e potenziali Fornitori della Società, ovvero offrire o promettere loro tali utilità;
- intrattenere rapporti con Fornitori che abbiano in passato offerto utilità non dovute, anche non accettate;
- effettuare pagamenti in favore di Fornitori, consulenti o altri professionisti che operino per conto o a favore della Società, in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e, comunque, laddove vi sia uno scostamento non giustificato tra l'importo indicato nel contratto e l'importo indicato nella fattura;
- corrispondere o ricevere omaggi (prescindenti da un contratto di fornitura o da un ordine) di importo superiore al valore soglia di 300 euro mensili in assenza delle autorizzazioni previste, anche se gli omaggi siano frazionati nel corso del tempo e il loro importo superi solo cumulativamente il valore soglia;
- superare, con riguardo alla scontistica, il 10% del valore dell'ordine/della fornitura. Si consideri, infatti, che, nella scontistica (connessa ad ordini o contratti di fornitura), il valore del *gift* può essere superiore all'importo di 300 euro previsto per gli omaggi, ma non può comunque superare il 10% del valore dell'ordine o della fornitura;
- motivare adeguatamente lo scostamento da tali limitazioni all'erogazione di omaggi o di scontistiche;
- riconoscere rimborsi spese che non siano supportati da idoneo giustificativo di spesa;
- attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi professionali non ancora eseguiti;

- concordare eccezioni nelle prassi di fatturazione che possano portare alla commissione di illeciti tributari;
- promettere od offrire a rappresentanti di Fornitori attuali o potenziali denaro, beni o altre utilità al fine di indurli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- effettuare o offrire ospitalità nell'ambito di eventi di presentazione di prodotti o servizi commerciali, promossi, sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito a soggetti privati quale controprestazione per il compimento di attività vantaggiose per la Società;
- favorire, nel processo di selezione dei Dipendenti, soggetti segnalati da Fornitori o consulenti esterni, in cambio di favori, compensi o altri indebiti vantaggi per la Società.

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di **gestione dei rapporti con i clienti** devono osservare i seguenti protocolli di comportamento:

- i mezzi di pagamento accettati dalla Società devono garantire la tracciabilità dei flussi monetari. A tal riguardo, sono accettati la ricevuta bancaria e il bonifico e sono vietati, salvo eccezioni (es. importi non significativi), i pagamenti in contanti;
- con riferimento agli sconti e agli omaggi che la Società può concedere in favore dei Clienti, ai Destinatari del presente Modello è consentito effettuare: (i) sconti, ordinariamente nel contesto delle campagne promosse dalla Società, e, comunque, sulla base di criteri legati alle caratteristiche del prodotto, nonché al rapporto tra la Società e il cliente e alle condizioni di pagamento; (ii) omaggi, ad esempio in favore di clienti legati alla Società da un rapporto commerciale stabile e duraturo.

Per le operazioni riguardanti le **attività commerciali**, i Destinatari sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi praticati dalla Società;
- garantire che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati seguendo le procedure aziendali;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- evitare di remunerare gli agenti in misura superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- utilizzare i sistemi gestionali della Società o della controllante Fintyre per le attività di controllo, analisi e processo degli ordini ricevuti.

Per le operazioni riguardanti l'erogazione di **omaggi**, oltre a quanto sopra indicato, i protocolli prevedono che:

- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un *report* di tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni eventualmente effettuati;
- i Destinatari riportino al proprio responsabile qualsiasi tentativo di corruzione operato tramite elargizione di omaggi.

È, comunque, consentito ai Destinatari del Modello partecipare a eventi istituzionali, organizzati, ad esempio, da noti *player* del settore, purché la partecipazione avvenga sempre in modo corretto e trasparente.

È inoltre fatto divieto ai Destinatari di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di esponenti di società clienti e/o fornitrici che possano in qualsiasi modo influenzarne l'indipendenza di giudizio a vantaggio della Società stessa;
- offrire o promettere a familiari di esponenti di società clienti e/o fornitrici, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

Con riferimento alle **operazioni straordinarie**, i Destinatari hanno il divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere quote della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

Inoltre, i Destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Tutti i Destinatari coinvolti in operazioni societarie straordinarie devono agire nel rispetto delle norme a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, affinché gli stessi non ledano le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Per quanto riguarda le attività relative alla **contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, adempimenti fiscali** oltre che alle **operazioni infragruppo**, i Destinatari hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o anche verso l'Amministrazione Finanziaria - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- seguire nella valutazione delle voci da inserire nel conto economico e nello stato patrimoniale i criteri di contabilità previsti dalla legge e dalle *best practices* di settore, adottando un approccio prudenziale e illustrando nella nota integrativa, in forma chiara e precisa, tutti i fatti rilevanti della gestione;
- determinare in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, le modalità e la tempistica della relativa comunicazione alla Funzione Amministrativa responsabile della redazione del bilancio;
- garantire che ogni modifica ai dati contabili sia concordata anche con la funzione che li ha generati;
- fornire istruzioni a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione e redazione del bilancio in modo da

definire con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;

- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- osservare puntualmente gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in caso di operazioni straordinarie (ad es. le eventuali comunicazioni obbligatorie verso l'Agenzia delle Entrate);
- effettuare le registrazioni contabili in modo da riflettere accuratamente e correttamente le operazioni della Società conformemente alle previsioni dei principi contabili;
- registrare tempestivamente ogni informazione o accadimento potenzialmente incidente sul patrimonio della Società, indipendentemente dalla probabilità che l'informazione o l'accadimento possa concretizzarsi in un evento pregiudizievole (es., coinvolgimento della Società in procedimenti giudiziari dai quali possa derivare un esborso economico per effetto di pretese risarcitorie di terzi);
- verificare la coerenza e la veridicità della documentazione contabile, in particolare ad esempio confrontando le informazioni contenute nel documento di trasporto merce con quanto la Società abbia effettivamente ricevuto, verificando che le informazioni contenute nel documento di trasporto siano coerenti con quanto indicato nell'ordine di acquisto ed infine controllando che quando indicato in fattura sia coerente con quanto descritto nell'ordine di acquisto;
- inviare al consulente fiscale esterno tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società che questi abbia eventualmente richiesto, ivi incluse le quietanze delle spese relative ad acquisti di beni e servizi rimborsate per cassa.

È, inoltre, fatto espresso divieto di:

- produrre o utilizzare documentazione societaria o contabile falsa;
- occultare – nel corso di verifiche/ispezioni/accessi di funzionari delle autorità pubbliche di vigilanza – documenti, relazioni, atti, *report* di *audit*, verbali delle verifiche del revisore legale dei conti o pareri di cui è stata richiesta l'esibizione;
- esporre nei bilanci, nelle relazioni e in tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire, in qualsiasi modo, le attività di controllo legalmente attribuito ai soci e agli organi sociali della Società;
- restituire conferimenti ai soci (o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli) fuori dai casi previsti dalla legge;
- compiere operazioni di ripartizione di utili o riserve fuori dai casi consentiti dalla legge.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale**, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti - o comunque ostativi dell'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

Le funzioni coinvolte in tali rapporti garantiscono, inoltre:

- lo svolgimento di incontri periodici con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;
- la massima collaborazione e trasparenza nei confronti di tutti coloro i quali intrattengono rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la società di revisione.

I Destinatari coinvolti nella **gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi sociali** (es., Consiglio di Amministrazione) assicurano:

- la predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle riunioni degli Organi e la verbalizzazione di tali riunioni;
- la corretta archiviazione della documentazione rilevante.

C.5. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati societari:

- regole di *corporate governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *segregation of duty*;
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria
- controllo annuale effettuato da revisori esterni, ove nominati;
- controllo periodico effettuato da parte del Collegio Sindacale;

Inoltre, qualora non già in essere, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione periodica del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- implementazione, ove necessario, di nuove aziendali con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (*management*; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e Collegio Sindacale) ed Organismo di Vigilanza finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

C.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo C.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV

anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

PARTE SPECIALE D

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
nonché auto-riciclaggio**

D. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

D.1. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, la fattispecie prevede una sanzione più lieve per l’ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Sono state introdotte, inoltre, un’aggravante qualora il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale e una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità (con una diversa cornice edittale a seconda che il denaro o le cose provengano da delitto o da contravvenzione).

Non è punibile a titolo di ricettazione l’autore o concorrente nel reato dal quale derivano i proventi.

Per acquisto si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene. Per ricezione si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal reato, anche solo temporanea. Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente da reato.

Perché sussista la ricettazione non è necessario che il denaro o i beni provengano immediatamente dal reato: è sufficiente anche una provenienza mediata (dopo, cioè, un primo passaggio), a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

Esempio

La Società, al fine di risparmiare sui costi delle forniture aziendali, acquista da un fornitore notoriamente coinvolto in traffici illeciti un numero significativo di pneumatici a prezzi palesemente più bassi dei listini ufficiali.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, la prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche rispetto a tale fattispecie, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021 è prevista una pena più bassa quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per trasferimento si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione del reato di riciclaggio si richiede, pertanto, un elemento aggiuntivo rispetto al reato di ricettazione, cioè il compimento di attività idonee a celare l’origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato di riciclaggio, tuttavia, chi abbia commesso o concorso a commettere il reato dal quale provengono le utilità riciclate.

Il reato punito dall’art. 648-ter c.p. si configura, invece, nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, è prevista anche qui una pena più bassa quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da

contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale. Il reato, comunque, non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, inoltre, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza da reato del bene.

Il termine impiegare è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" si debba intendere "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante solo un utilizzo a fini di profitto.

Esempio

Un esponente della Società accetta di vendere significativi quantitativi di merce a un distributore convenendo il pagamento in contanti, pur sapendo che il distributore è legato a un'associazione criminale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

La fattispecie in esame è stata introdotta dall'art. 3 della legge 186/2014 al fine di superare uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile ai sensi degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. l'autore o il concorrente nel Reato Presupposto.

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 195/2021, il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

Come già visto per le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., è prevista una pena più lieve nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Esempio

Gli amministratori della Società – dopo aver ottenuto un notevole risparmio di imposta mediante l'indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, di ricavi inferiori a quelli effettivi – impiegano la somma di denaro corrispondente a tale risparmio di imposta per effettuare investimenti nell'acquisto di nuovi macchinari da destinare all'attività produttiva.

D.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ “A RISCHIO” DI FRANCO GOMME

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i Reati Applicabili:

- gestione degli acquisti, degli appalti e delle forniture di servizi (compresa la selezione dei Fornitori e degli altri professionisti);
- selezione, negoziazione e stipula di accordi con *Partner* e/o di investimenti con controparti a rischio;
- gestione di offerte, negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati mediante gare pubbliche o trattative private;
- gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;

- gestione delle risorse finanziarie, della liquidità aziendale e predisposizione ed emissione degli ordini di acquisto;
- attività commerciali;
- contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, adempimenti fiscali;
- operazioni straordinarie;
- rapporti infragruppo.

Tutti gli amministratori e i Dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati sopra richiamati e, in particolar modo, per le competenze loro attribuite:

- il CEO;
- il CFO;
- il Responsabile della Funzione Amministrativa;
- la Funzione Risorse Umane;
- i *category* e i soggetti coinvolti nella selezione dei Fornitori.

D.3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*octies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Più nello specifico, tutti i Destinatari del presente Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e finanziari della Società devono:

- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo sulle attività e operazioni svolte;
- consentire la tracciabilità delle risorse economiche impiegate nell'ambito dell'attività aziendale;
- utilizzare principalmente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento, salvo quelle necessariamente per cassa;
- astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro dei quali si abbia motivo di sospettare la possibile derivazione illecita;
- assicurare il rispetto di un generale principio di segregazione fra le funzioni di autorizzazione ed esecuzione delle spese.

I Destinatari hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- sostituire, trasferire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- trasferire (se non tramite intermediari abilitati quali banche, poste o istituti di moneta elettronica) denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per importi complessivamente superiori al limite previsto per legge. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori al limite consentito di utilizzo che risultino artificialmente frazionati al fine di eludere l'applicazione del divieto;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità;
- ricevere beni e servizi a un prezzo inferiore a quello di mercato in circostanze che inducano a sospettare che

alla base vi sia un comportamento illecito del Fornitore (non, ad esempio, nei casi in cui il bene o servizio sia ricevuto da quest'ultimo nell'ambito di un più ampio rapporto di collaborazione);

- acquistare o ricevere beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente e gravemente incompleta o inesatta;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati.

D.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti **gli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** oltre che le **attività commerciali** è necessario che:

- la documentazione relativa all'operazione di acquisto sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- sia condivisa con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01;
- i Fornitori siano sottoposti, qualora siano società terze rispetto alla controllante Fintyre, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, ma che tenga in considerazione anche criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);
- siano monitorate le prestazioni dei Consulenti, degli appaltatori o dei Fornitori, qualora siano società terze rispetto alla controllante Fintyre, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- nei contratti con i Fornitori, appaltatori e Consulenti siano inserite clausole che contemplino:
 - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D.lgs. 231/2001, del Codice di Condotta e del Modello;
 - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni;
- impedire la stipula di contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i propri *partner* commerciali, al fine di costituire provviste da utilizzare ad altri scopi (ad es. corruttivi);
- impedire acquisti da società fornitrici per forniture di beni/servizi ad un prezzo eccessivamente inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso, senza adeguata giustificazione.

I Destinatari coinvolti sono inoltre tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi praticati dalla Società e tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla stessa;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- utilizzare i sistemi gestionali della Società, ove possibile, per le attività di controllo, analisi e processo degli ordini ricevuti.

Per quanto riguarda la gestione della **contabilità generale, la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e gli adempimenti fiscali** oltre che la gestione delle **operazioni straordinarie** e dei **rapporti infragruppo**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o verso l'Amministrazione Finanziaria- falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità, anche ove già esposti nel presente Modello;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- determinare limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti.

I Destinatari coinvolti nella **gestione dei flussi monetari e finanziari della Società** devono:

- accertarsi che l'approvvigionamento di beni o servizi, diversi da quelli forniti dalla controllante Fintyre, sia ispirato al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bilanciando il parametro del prezzo offerto con il termine di consegna e l'affidabilità del Fornitore;
- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo sulle attività e operazioni svolte;
- consentire la massima tracciabilità delle risorse economiche impiegate nell'ambito dell'attività aziendale;
- astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro dei quali si abbia motivo di sospettare la possibile derivazione illecita;
- garantire una puntuale segregazione fra le funzioni di autorizzazione ed esecuzione delle spese;
- verificare, nella gestione dei flussi di cassa, la corrispondenza e veridicità delle firme sugli assegni e, più in generale, garantire l'applicazione di una doppia chiave di sicurezza (i.e., il controllo di almeno due individui) in relazione ai pagamenti verso soggetti esterni. Tale controllo è effettuato mediante la condivisione interna della lista di pagamenti, con una segregazione dei ruoli di colui che inserisce gli ordini e di colui che li approva.

In ogni caso, è fatto divieto di:

- ricevere beni e servizi a un prezzo inferiore a quello di mercato in circostanze che inducano anche solo a sospettare che alla base vi sia un comportamento illecito del Fornitore (non, ad esempio, nei casi in cui il bene o servizio sia ricevuto da quest'ultimo nell'ambito di un più ampio rapporto di collaborazione);
- acquistare o ricevere beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente incompleta o inesatta;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati.

D.5. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro il patrimonio.

In linea generale, sempre a copertura dei rischi sopra descritti si evidenziano le seguenti misure di contenimento:

- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria;
- controllo annuale effettuato dal revisore dei conti;
- controllo periodico effettuato da parte del Collegio Sindacale.

Inoltre, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione periodica del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- aggiornamento, ove necessario, delle procedure aziendali interessate con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (*management*; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e Collegio Sindacale) ed Organismo di Vigilanza finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

D.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo D.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

PARTE SPECIALE E
Reati Tributari e contrabbando

E. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO) E CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO)

E.1. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.l. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei Reati Presupposto di taluni reati tributari, tra cui spicca il novellato art. 2 del D.lgs. 74/2000.

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad es., l'I.R.E.S.) o l'I.V.A., avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad es., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-quinquesdecies del Decreto è, però, attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'Amministrazione ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale - quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi - e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad es., per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito), o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad es., per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad es., una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia oggettiva - laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato - sia soggettiva - laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in esame è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per iniziative di marketing "gonfiati" dal Fornitore, che ne ha retrocesso una parte ad un esponente aziendale, e documentati da fatture false.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

La legge 157/2019 ha incluso tra i Reati Presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000: tale figura di dichiarazione fraudolenta rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 dello stesso decreto, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere - alternativamente - realizzato operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad es., fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso "avvalendosi di documenti falsi" quando tali documenti sono registrati nelle scritture

contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei “mezzi fraudolenti”: in positivo, si tratta di condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione dei redditi costi legati alla remunerazione del personale maggiori di quelli effettivamente corrisposti, avendo alterato le copie dei rispettivi contratti in modo da rappresentare componenti variabili di reddito in realtà non previste.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

SOTTRAZIONE FRAUOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

I reati in esame puniscono, rispettivamente «*chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*» e «*chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva*», ovvero «*chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila*».

In considerazione delle caratteristiche specifiche delle condotte sanzionate, si ritiene che il rischio di verifica dei reati in esame sia già adeguatamente presidiato dai principi e dai divieti previsti per la conservazione, cura e custodia della documentazione, nonché per la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, di cui ai precedenti paragrafi.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il D.lgs. 75/2020, recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (c.d. direttiva P.I.F.), ha inserito nel corpo dell'art. 25-quinquiesdecies i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater del D.lgs. 74/2000).

Questi delitti tributari costituiscono Reati Presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se:

- (i) risultano commessi, anche in parte, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, e
- (ii) siano finalizzati ad evadere l'I.V.A. per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche (i reati richiamati presentano, infatti, soglie assai più basse), non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

Fatta questa premessa, il delitto di dichiarazione infedele si configura quando il contribuente presenta una dichiarazione mendace, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (ad es. vendite in nero) o elementi passivi inesistenti (perché, ad es., sono riportati costi materialmente non sostenuti dal contribuente, senza che risulti, però, falsa anche la relativa fattura). La condotta, poi, si caratterizza per la mancanza di elementi di frodolenza, come chiarito anche dalla clausola di riserva rispetto ai delitti di “frode fiscale” di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000.

Non si configura un fatto di dichiarazione infedele, in particolare, in caso di: (i) non corretta classificazione di elementi fedelmente indicati nella dichiarazione; (ii) erronea valutazione degli elementi attivi o passivi, quando i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; (iii) violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza; (iv) violazione delle disposizioni in materia di inerenza e deducibilità degli elementi passivi reali. Inoltre, non danno comunque luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

In breve, l’art. 4 del D.lgs. 74/2000 attribuisce rilevanza penale solo agli elementi passivi che risultano materialmente inesistenti, con esclusione quindi di tutti i costi effettivamente sostenuti. In questo modo, peraltro, viene ribadita l’irrelevanza penale dell’elusione fiscale, già sancita dall’art. 10, co. 13, del D.lgs. 128/2015.

Da ultimo, il delitto di indebita compensazione punisce chiunque non versa le imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (cioè crediti certi nella loro esistenza e ammontare, ma non ancora o non più utilizzabili fiscalmente) o inesistenti (crediti, cioè, che non trovano alcun fondamento nella posizione fiscale del contribuente).

La compensazione tra debiti e crediti tributari può essere, poi, “orizzontale”, cioè tra crediti e debiti di natura diversa o “verticale”, cioè tra crediti e debiti di imposta della stessa tipologia.

Alla luce delle modifiche apportate all’art. 10 del D.lgs. 74/2000 dal D.lgs. 87/2024, la punibilità dell’agente per il reato di indebita compensazione è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Esempi

La Società, per abbattere il carico d’imposta, indica nella dichiarazione annuale I.V.A. elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti.

La Società, per versare un importo minore del dovuto a titolo di imposte, usa in compensazione nel modello F24 crediti per attività di ricerca e sviluppo fittizie.

L’art. 25-*sexiesdecies* del Decreto prende, inoltre, in esame i reati di contrabbando, previsti dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:

- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. lgs. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 87 D.lgs. 141/2024)
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D.lgs. 141/2024)

E.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ “A RISCHIO” DI FRANCO GOMME

La Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati tributari previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto:

- gestione del personale;
- acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- attività commerciali;
- attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- omaggi;
- contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- attività attinenti alla gestione del ciclo attivo;
- attività di finanza e tesoreria;
- adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con i consulenti fiscali esterni;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con l'Amministrazione Doganale;
- rapporti infragruppo;
- rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale.

Tutti i Destinatari sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei Reati sopra richiamati, nonché, alla luce delle loro specifiche attribuzioni:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il CFO;
- la Funzione Amministrativa di Fintyre;
- la Funzione *Warehouse*.

E.3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

In relazione alle Attività Sensibili oggetto della presente Parte Speciale trovano applicazione i principi di comportamento e i divieti indicati nella Parte Speciale C. A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*quinqüesdecies* e nell'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Le attività relative alla predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali sono improntate ai principi di segregazione delle funzioni e di massima riduzione dei rischi di non *compliance* fiscale.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari, hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- trasferire denaro o beni o altre utilità o compiere altre operazioni al fine di sottrarli all'azione coattiva dell'Amministrazione Finanziaria;
- utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- attuare un sistema di controllo sui clienti e fornitori al fine di evitare che la Società entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "cartiere";
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

E.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili, i seguenti obblighi.

Per le operazioni relative alla **gestione del personale**, i Destinatari sono tenuti a:

- verificare che venga rispettata la definizione formale delle tipologie di spese rimborsabili, degli eventuali limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese e delle relative modalità di rendicontazione;
- verificare i giustificativi forniti, al fine di assicurare la corrispondenza con gli importi richiesti e l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- rispettare e garantire che chi verifica le note spese sia un soggetto diverso rispetto a chi rilascia l'autorizzazione al rimborso.

Per le operazioni riguardanti **gli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** è necessario:

- garantire la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, la tracciabilità delle operazioni svolte e l'identificazione delle responsabilità relative alle funzioni coinvolte;
- che siano utilizzati, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative agli acquisti e ai fornitori, e che – se possibile – blocchino i processi di acquisto qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di acquisto di un prodotto non sia coerente con il listino prezzi concordato con il fornitore e preimpostato nel sistema gestionale, oppure qualora l'autorizzazione alla spesa provenga da un soggetto non autorizzato;
- che la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 e in particolare il Codice Etico;
- sottoporre i fornitori, qualora siano società terze rispetto alla controllante Fintyre, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);
- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze rispetto alla controllante Fintyre, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:
 - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico;
 - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

Per le operazioni riguardanti le **attività commerciali**, i Destinatari sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi predisposti dalla Società;
- garantire che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati seguendo i processi aziendali;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile e garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse rispetto a quanto avvenuto durante le negoziazioni con i clienti;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti di quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori od altre utilità (ad esempio la richiesta di operare sovrapprezzi delle operazioni), anche nei confronti dei terzi;
- garantire la tracciabilità delle operazioni di vendita svolte;
- utilizzare, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative alle vendite e ai clienti, e che blocchino i processi di vendita qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di vendita di un prodotto non sia coerente con il listino prezzi praticato dalla Società e preimpostato nel sistema gestionale.

Per le operazioni riguardanti l'erogazione di eventuali **omaggi, sponsorizzazioni e attività promozionali**, i protocolli prevedono che:

- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;

- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un *report* di tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni eventualmente effettuati;
- i processi siano trasparenti e documentabili;
- gli omaggi nei confronti delle controparti contrattuali siano sempre di modico valore e che per quelli di importi significativi sia richiesta un'autorizzazione del responsabile della Funzione Amministrativa di Fintyre e/o del CEO della Società (a seconda della significatività dell'importo);
- nella gestione di eventuali campagne *marketing* straordinarie che prevedono impegni per l'azienda rispetto ad attività di beneficenza o iniziative promozionali, il comunicato sia redatto dall'Ufficio *Marketing* e riletto dall'Ufficio Legale di Fintyre.

Nella gestione delle **spese di rappresentanza**, i Destinatari sono tenuti a:

- verificare l'esistenza di giustificativi di spesa e la corrispondenza tra tali giustificativi e le somme contabilizzate;
- richiedere tutta la documentazione necessaria per risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda le attività relative alla **contabilità generale, alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, al **calcolo delle imposte** e agli **adempimenti fiscali**, nonché le attività relative agli **acquisti**, alla **gestione del ciclo attivo** e le attività di **finanza e tesoreria**, i Destinatari hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria o l'Amministrazione Doganale, oltre che tra le Funzioni - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, l'attività di controllo e revisione da parte del Sindaco Unico e/o della Società di Revisione e l'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Amministrazione Doganale;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- osservare rigorosamente le previsioni della normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Società;
- fornire al consulente esterno incaricato della predisposizione delle dichiarazioni fiscali tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società e i documenti da esso richiesti (ad esempio, il dettaglio dei costi per la valutazione circa la deducibilità degli stessi);
- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, e le modalità e le tempistiche delle relative comunicazioni;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;

- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- informare tempestivamente il proprio responsabile qualora vi siano richieste sospette e/o illecite, ad esempio relative ai criteri di calcolo e qualificazione degli asset finanziari;
- prestare la massima attenzione per evitare di compensare debiti fiscali con crediti la cui compensabilità non sia certa e, in caso di dubbio, confrontarsi con i consulenti fiscali esterni;
- assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari (ad esempio, frequente riconciliazione dei dati contabili);
- in caso di incertezze o di motivi di sospetto su aspetti anche non essenziali dei documenti a fondamento di richieste di rimborso spese, segnalare esplicitamente i dubbi al Responsabile della Funzione Amministrativa di Fintyre e/o al CFO (ad es. la fattura risulta emessa da un soggetto non immediatamente riconducibile all'effettivo esecutore della prestazione).

Inoltre, nei processi utilizzati dalla Società relativi alle attività sensibili richiamate nella presente sezione, è necessario che:

- vi sia distinzione tra i soggetti che si occupano del calcolo delle imposte e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e i soggetti che si occupano di verificare le informazioni e sottoscrivere le dichiarazioni;
 - le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte da esponenti della Società dotati di idonei poteri;
 - vi sia una corretta archiviazione della documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione, in specie con l'Amministrazione Finanziaria e l'Amministrazione Doganale;
 - le attività di elaborazione delle imposte e dei diritti doganali, ove dovuti, siano svolte con il supporto di un consulente esterno e disciplinate da un contratto di servizio;
 - sia assicurato il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definiti dalla normativa doganale e fiscale e sia garantita la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per svolgere gli adempimenti doganali richiesti dalla normativa applicabile;
 - vi sia distinzione tra i soggetti richiedenti i pagamenti e i soggetti autorizzatori e che vi sia l'obbligo di doppia sottoscrizione, da parte dei soggetti dotati di procura, per le disposizioni di pagamento;
 - vengano operate attività di verifica (es. riconciliazione tra i sistemi gestionali e il sistema utilizzato per i pagamenti) finalizzate all'individuazione di eventuali incongruenze relative alle operazioni, ad esempio al fine di evitare doppi pagamenti o la sovrappagamento;
 - l'alienazione e/o la cessione in comodato d'uso e/o l'affitto di asset e le attività relative, come ad esempio la valutazione e stima dei beni, siano svolte rispettando soglie autorizzative preimpostate in base al valore economico, verificando l'esistenza e la congruenza della documentazione giustificativa e garantendo la tracciabilità delle stesse;
- si verifichi la completezza e l'accuratezza dei processi di registrazione ed esecuzione delle fatture attive e passive; in tale contesto, si verifichi la correttezza delle informazioni riportate nella fattura, ad esempio che i costi riportati siano coerenti con il contratto di fornitura e/o con il listino prezzi prestabilito, e la coerenza della stessa con l'ordine di acquisto/vendita e con l'entrata/uscita della merce.

Con riguardo alla **valutazione di esigibilità dei crediti**, la Società si avvale di una piattaforma fornita da un *provider* esterno, che monitora la qualità della clientela.

Qualora si tratti di un cliente nuovo, viene effettuata un'analisi del bilancio, a seguito della quale – salvo che si tratti di un cliente particolarmente importante o storico – il fido ha inizialmente importo ridotto. Dopo circa un anno, se il cliente è regolare nei pagamenti, è possibile aumentare il fido.

L'intero processo è costantemente monitorato e, qualora il cliente non adempia ai pagamenti entro le scadenze previste, il sistema effettua un blocco automatico, eliminabile tramite (i) il pagamento del cliente o (ii) il ritiro di un assegno bancario dall'agente.

Quanto ai crediti inesigibili, è prevista una fatturazione mensile. Una volta decorsi 20 giorni dalla data di scadenza, coloro che non hanno adempiuto al pagamento sono destinatari di una lettera di sollecito. Dopo un mese, viene effettuato un nuovo sollecito nei confronti di coloro che non abbiano ancora adempiuto al pagamento e, qualora non si provveda a quest'ultimo entro il termine previsto, viene inviata una lettera di diffida.

I crediti vengono resi inesigibili soltanto a seguito dell'invio di due lettere di sollecito e della lettera di diffida. È previsto, in tale ipotesi, un intervento dei legali della Società e, qualora non si riesca ad effettuare un piano di rientro, si ricorre al decreto ingiuntivo.

Nella gestione dei crediti, è sempre richiesta un'istruttoria sul singolo credito da svalutare, al fine di verificare e dare evidenza delle ragioni per cui il credito si ritiene inesigibile o, comunque, da svalutare.

I Destinatari devono, inoltre:

- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute;
- assicurarsi che, in fase di importazione ed esportazione di merci, la Società sia dotata di specifiche autorizzazioni, licenze e/o titoli ove richiesti;
- curare la corretta tenuta e conservazione della documentazione e delle informazioni inerenti alle operazioni doganali per il periodo di tempo prescritto dalla legge su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

In ogni caso, è fatto specifico divieto di:

- apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari della stessa.

In materia doganale, i Destinatari sono tenuti a:

- monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento dell'operatività aziendale alle novità normative in materia di adempimenti doganali;
- assicurare la correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali;
- assicurare che l'eventuale importazione di merci a carico della Società avvenga nel pieno rispetto dei regimi di controllo applicabili, delle rilevanti obbligazioni doganali e fiscali, nonché delle disposizioni nazionali e internazionali afferenti al trasporto di merci e materiali;
- redigere, fornire o trasmettere alle Autorità doganali documenti e/o dati corretti, completi, esatti e

rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione veritiera delle merci in transito, anche ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).

E.5. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto e/o devono essere a conoscenza dei presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati tributari:

- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria;
- controllo annuale effettuato da revisori esterni, ove nominati;
- controllo periodico effettuato da parte del Sindaco Unico.

Inoltre, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- aggiornamento, ove necessario, delle procedure aziendali interessate con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (*management*; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e Collegio Sindacale) ed Organismo di Vigilanza finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

E.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo E.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

PARTE SPECIALE F

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

F. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)⁴

F.1. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose** gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime⁵.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro⁶ il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati, salvo i poteri inderogabili come da articolo 17 del D. Lgs. 81/2008. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del

1 La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è il frutto della riforma operata dall'art. 9 della L. 123/2007, che ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

Tale innovazione si è rilevata particolarmente rilevante dal momento che, per la prima volta, è stata prevista nel nostro ordinamento una responsabilità delle persone giuridiche in relazione ad un reato colposo, cioè di un reato realizzato senza la coscienza e la volontà di compierlo, ma nondimeno, cagionato a causa dell'inosservanza di regole cautelari per imprudenza ovvero negligenza ovvero imperizia rimproverabile al suo autore.

In tale contesto, il requisito dell'"interesse o vantaggio" della Società (richiesto per l'integrazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che mal si concilia – per sua natura – con la commissione di un reato colposo) deve essere riferito non all'evento in sé (es. morte o lesioni del lavoratore), che non rappresenta certo un vantaggio ma piuttosto un danno per la Società, bensì alla condotta inosservante della normativa antinfortunistica che lo ha reso possibile (es. mancata adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale) e al conseguente beneficio che la Società potrebbe trarne anche in termini di risparmio di costi o di tempi richiesti per l'adozione delle misure preventive.

2 Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

3 Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. 81/2008).

trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente occupano i locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

Esempio

La Società rinvia la messa a norma dei macchinari di trasporto delle merci all'interno dei depositi, nonostante essi evidenzino da tempo malfunzionamenti potenzialmente pericolosi, per evitare di dover rallentare le attività di vendita. A seguito di un malfunzionamento del macchinario, si verifica la caduta di

pneumatici su un Dipendente, che si ferisce gravemente.

F.2. PRINCIPALI SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Al fine di una più agevole comprensione dei doveri e delle responsabilità previste dalla vigente normativa e dal Modello in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito l'indicazione dei principali soggetti coinvolti e delle relative definizioni ai sensi del **Testo Unico Sicurezza**:

- Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della società o di una sua unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati altri soggetti quali il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e stage o i lavoratori volontari;
- Medico competente è il medico che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

F.3. LA NORMATIVA A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO: LE MISURE GENERALI DI TUTELA

Si è detto che i reati di omicidio e lesioni colpose acquistano rilievo ai sensi del D.lgs. 231/2001 unicamente se compiuti in violazione della normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro. Le principali disposizioni in materia sono attualmente contenute nel Testo Unico Sicurezza e successive modifiche.

Più in generale, a prescindere da specifiche disposizioni preventive dettate dal Testo Unico

Sicurezza, è necessario considerare che – secondo l'art. 2087 c.c. – il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Fermo restando il rispetto di tale dovere di carattere generale, il Testo Unico Sicurezza individua le seguenti **misure generali di tutela** (di cui di seguito vengono riportate in via astratta le più significative) da adottare nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni lavorative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o comunque lo è meno;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti e attrezzature con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

F.4. OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 17 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro vi siano :

- procedere alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e quindi predisporre un documento della valutazione del rischio (DVR) contenente:
 - ✓ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - ✓ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

- ✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - ✓ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - ✓ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - ✓ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 - ✓ le ulteriori indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. lgs. 81/2008;
- procedere alla custodia del DVR presso l'azienda o l'unità produttiva;
 - nominare il RSPP.

F.5. ULTERIORI OBBLIGHI

Fermo restando l'adempimento degli obblighi sopra descritti, il Datore di Lavoro, ove non abbia provveduto a formalizzare una delega di poteri ai sensi del D.lgs. 81/2008, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti in rapporto ai rispettivi obblighi e responsabilità, è tenuto inoltre a:

- decidere sulle misure di protezione che devono essere adottate e, se necessario, i dispositivi di protezione che devono essere usati;
- informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, anche potenziale, circa il rischio stesso e le disposizioni prese (o da prendere) in materia di protezione;
- in caso di situazioni di rischio grave ed inevitabile, impartire istruzioni affinché i lavoratori, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- assicurare che ciascuno riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute. La suddetta formazione deve essere specifica anche in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e periodicamente aggiornata;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva, al momento dell'assunzione, nel caso di trasferimento o di mutamento di mansioni o quando vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, le informazioni e le istruzioni necessarie in rapporto ai rischi esistenti e alle misure da adottarsi per contrastarli.

In aggiunta ai sopra menzionati doveri, il Datore di Lavoro e/o i dirigenti hanno l'ulteriore obbligo di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e lo svolgimento degli altri compiti di sua competenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi prescritti;
- comunicare tempestivamente al medico competente l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- consegnare copia del DVR ai RLS su richiesta di questi;
- comunicare all'INAIL, e, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il RLS nelle ipotesi stabilite dalla legge;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica per la sicurezza d'intesa con il RSPP e il Medico competente;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL nonché, per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro i nominativi dei RLS in caso di nuova nomina o designazione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi gravanti sui preposti, i lavoratori, i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e sul medico competente.

È importante sottolineare che, oltre agli obblighi specifici sopra descritti, il Datore di Lavoro e i dirigenti sono anche tenuti a vigilare sull'adempimento da parte degli ulteriori soggetti che operano nell'organizzazione della sicurezza (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente) degli obblighi sui medesimi rispettivamente gravanti ai sensi del D.lgs. 81/2008, ferma restando la responsabilità esclusiva di tali soggetti qualora la mancata attuazione di tali obblighi sia imputabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del Datore di Lavoro e dei dirigenti.

F.6. OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In ragione delle proprie attribuzioni e competenze, i preposti hanno l'obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza e dalle procedure aziendali.

F.7. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Fermi restando gli obblighi sin qui descritti a carico dei lavoratori, si ricorda che il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti hanno l'obbligo di verificare, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza dell'azienda e che gli stessi sono responsabili per ogni violazione effettuata dai lavoratori che sia imputabile ad un difetto di vigilanza.

F.8. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente, tra l'altro, ha l'obbligo di:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con la periodicità stabilita in base ai rischi esistenti.

F.9. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUOI COMPITI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ("SPP") è un organo di staff che svolge una funzione di ausilio e consulenza al Datore di Lavoro nell'adempimento dei propri obblighi. In particolare, il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dirette a contrastare i rischi individuati ed i relativi sistemi di controllo;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni richieste dalla normativa.

F.10. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, è dotato in base alla vigente normativa di una serie di prerogative dirette a garantirne il costante coinvolgimento nella gestione della salute e della sicurezza. In particolare, il RLS:

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 TUS;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - partecipa alla riunione periodica;
 - fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

F.11. LA DELEGA DI FUNZIONI

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento operativo di creazione dottrinale diffuso nella prassi e riconosciuto come "Delega di Funzioni", tramite il quale il Datore di Lavoro trasferisce le funzioni peculiari della propria figura (tranne quelle non delegabili ai sensi dell'art. 17 TUS) ad un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale e dotato dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D. Lgs. 81/2008, all'articolo 16 chiarisce quali siano i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D. Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 TUS, si rileva una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del Datore di Lavoro e attuazione del Modello Organizzativo:

"[...] La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4".

La corretta attuazione del Modello costituisce pertanto elemento esimente sulla "culpa in vigilando" del Datore di Lavoro in quanto, attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il Datore è in grado di esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate da parte del Delegato.

F.12. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI FRANCO GOMME

Con riferimento alle attività che possono presentare un rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, è necessario distinguere le attività che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza del lavoratore (e dalle quali, pertanto, può derivare la morte o la lesione di un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale) dalle attività che possono comportare il rischio di commissione di uno dei Reati considerati ed alle quali è specificatamente rivolto il Modello.

La valutazione delle attività che possono comportare un rischio di infortunio o malattia professionale, infatti, è oggetto del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) adottato e periodicamente aggiornato dalla Società in rapporto all’evoluzione dei fattori di rischio, delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi individuati o ad eventuali evoluzioni della normativa in conformità al presente Modello.

Le attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei Reati sono, invece, costituite dalle attività necessarie ad assicurare un’efficiente gestione della sicurezza ed il corretto adempimento degli obblighi giuridici previsti dalla vigente normativa e principalmente relative ai seguenti profili:

- adempimenti in materia di salute e sicurezza ai sensi del Decreto Sicurezza, con particolare riferimento alla nomina del RSPP e del Medico Competente, all’effettuazione della valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, nonché alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei Dipendenti;
- gestione delle emergenze;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e addestramento;
- gestione delle verifiche e delle ispezioni.

Nello svolgimento dell’attività dei Dipendenti, l’area maggiormente a rischio è quella legata alla movimentazione (meccanica e manuale) delle merci.

Quanto ai soggetti, risultano maggiormente esposti al rischio di commissione di reati in tema di sicurezza sul lavoro, ciascuno secondo l’ampiezza della propria posizione di garanzia, il Datore di Lavoro, il Delegato del Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quali, a titolo indicativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), i Dirigenti della Sicurezza, il Medico Competente, i preposti, gli addetti al primo soccorso, gli addetti alle emergenze in caso d’incendio e il responsabile amianto.

F.13. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi Sociali di Franco Gomme, nonché a tutti i dipendenti della Società in distacco presso Fintyre o altre società terze.

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s’intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all’attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli eventi formativi obbligatori e non organizzati dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

È quindi fatto divieto ai Destinatari di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

Più nel dettaglio, l'art. 30 del Decreto Sicurezza richiede che il Modello assicuri un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Pertanto, il Datore di Lavoro o il suo Delegato, unitamente agli altri responsabili della sicurezza – ciascuno nell'ambito delle responsabilità che gli sono attribuite per legge – devono:

- fornire ai Dipendenti – prima dell'avvio dell'attività lavorativa - i DPI più idonei a minimizzare o prevenire il rischio di infortuni in relazione alle specifiche attività da porre in essere;
- garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro, anche attraverso

un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria);

- garantire la presenza di un addetto antincendio nella sede della Società;
- garantire la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione e aggiornamento della valutazione dei rischi, anche attraverso lo svolgimento di *audit* periodici da parte del R.S.P.P. (i cui esiti sono riassunti in un'apposita relazione), il successivo monitoraggio delle azioni correttive eventualmente indicate e lo svolgimento di incontri con i R.L.S.;
- garantire idonei flussi comunicativi con il Medico Competente e l'R.S.P.P. in relazione ai risultati delle visite periodiche svolte sul personale aziendale conformemente alle tempistiche previste dal Decreto Sicurezza e all'ulteriore normativa di settore, in modo da avere evidenza dei lavoratori per i quali sono state previste specifiche prescrizioni all'esito della sorveglianza sanitaria ed evitare, così, di destinarli a lavorazioni incompatibili;
- garantire lo svolgimento di riunioni annuali con i medici competenti, per una valutazione dei rischi e di eventuali opportunità di miglioramento;
- garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e condizioni igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, affinché siano sempre conformi agli effettivi assetti organizzativi e i compiti che devono svolgere siano chiari a tutti i soggetti coinvolti;
- garantire un adeguato livello di informazione e di formazione dei Dipendenti sul sistema di gestione della salute e sicurezza della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite, anche mediante affidamento delle attività formative ad un consulente esterno in possesso di idonei requisiti di qualificazione e onorabilità;
- garantire un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell'efficacia delle procedure adottate;
- garantire che, nelle ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'art. 30 del D.lgs. 276/2003, quest'ultimo sia adeguatamente informato e formato sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato;
- garantire che, a seguito di ogni infortunio, sia trasmessa un'informativa ai responsabili della sicurezza, a seguito della quale si apre una fase di *incident analysis*, per individuare eventuali carenze del sistema di gestione della sicurezza e porre in essere le misure ritenute più idonee (ad esempio, implementazione di corsi di formazione *ad hoc* per i Dipendenti);
- provvedere all'aggiornamento della documentazione rilevante, ove necessario. A titolo esemplificativo, il DVR è aggiornato ogni volta che l'R.S.P.P. ne segnali l'opportunità, nonché laddove intervengano variazioni circa i luoghi di deposito e, comunque, ogni due o tre anni per garantire la costante attualità del documento.

F.14. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti il processo di **valutazione dei rischi**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- eseguire la necessaria attività di *risk assessment* per individuare e censire le aree/attività aziendali a rischio;
- valutare periodicamente ed aggiornare il sistema di controllo interno, con particolare riferimento a:
 - ✓ gestione delle emergenze (ad es. effettuazione delle prove di evacuazione);
 - ✓ corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi e delle attrezzature antinfortunistiche.

Per quanto riguarda il processo di **attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**, i Destinatari coinvolti hanno l'obbligo di:

- individuare per ogni area i principali “attori della sicurezza” (quali ad es. RSPP, Preposti, RLS, addetti alle squadre di emergenza, antincendio, primo soccorso, etc.);
- verificare periodicamente i requisiti dei soggetti investiti di ruoli nell’ambito della sicurezza;
- monitorare l’adeguatezza delle attività svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione rispetto alle esigenze delle Società.

Con riferimento al **processo di informazione ai lavoratori**, i Destinatari coinvolti (per quanto di rispettiva competenza) sono tenuti a:

- assicurare la corretta informazione specifica da/verso i lavoratori;
- garantire idonee modalità di consultazione onde valutare il reale grado di conoscenza ed applicazione delle misure antinfortunistiche.

Con riferimento al **processo di addestramento e formazione**, i Destinatari coinvolti (per quanto di rispettiva competenza) sono tenuti a:

- predisporre idonei piani formativi in base alle esigenze preventivamente individuate, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - ✓ formazione generale destinata a tutta la popolazione aziendale;
 - ✓ formazione specifica per i soggetti investiti di ruoli e compiti specifici in materia di sicurezza (cc.dd. “attori della sicurezza”);
 - ✓ formazione e/o aggiornamento imposti dalla legge;
 - ✓ verifica di apprendimento.

Con riferimento al **processo di monitoraggio del sistema preventivo**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- predisporre un idoneo sistema di gestione, comprensivo di un codice disciplinare da applicare in caso di comportamenti tenuti in violazione delle prescritte norme;
- individuare misure di mantenimento e miglioramento, anche mediante interventi di tipo formativo, informativo.

F.15. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati di cui la Società si è dotata nell’ambito della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Il responsabile H&S, anche tramite il supporto del RSPP, cura:
 - ✓ la predisposizione di un piano formativo per tutte le risorse della Società previa individuazione delle sottostanti esigenze formative, inclusa quella obbligatoria prescritta *ex D.Lgs. 81/2008* per i cc.dd. “attori della sicurezza” (Preposti, Addetti Squadre Emergenza e Primo Soccorso);
 - ✓ gli adempimenti periodici in ambito sicurezza (ad es. aggiornamento della Valutazione del Rischio contenuta nel DVR, incluso lo “Stress da lavoro correlato”; redazione dei DUVRI ove occorrenti) di concerto con il Medico Competente;
 - ✓ l’erogazione dei necessari corsi di aggiornamento.
- I Destinatari sono tenuti a rispettare le procedure e i protocolli operativi implementati dalla Società e/o dalla controllante in relazione:
 - (i) agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
 - (ii) alla gestione delle cassette di primo soccorso;
 - (iii) alla gestione dei DPI;

- (iv) alla gestione degli infortuni e dei cd. “*near miss*”;
- (v) alla formazione e informazione dei dipendenti.

F.16. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo F.12 sono tenuti a segnalare tempestivamente all’OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

Inoltre, l’R.S.P.P. trasmette all’OdV con cadenza annuale una relazione riepilogativa delle attività svolte, nonché un’informativa *ad hoc* nell’eventualità di infortuni sul lavoro.

PARTE SPECIALE G
Reati Ambientali

G. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

G.1. LE FATTISPECIE DI REATO APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- **inquinamento ambientale**, previsto dall'art. 452-*bis* c.p., che si configura laddove si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna;
- **delitti colposi contro l'ambiente**, previsti dall'art. 452-*quinqüies* c.p., si configurano qualora i reati di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* siano commessi a titolo di colpa;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, di cui all'art. 452-*quaterdecies*, si configurano qualora il soggetto agente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- **reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
 - ✓ attività di raccolta⁷, trasporto⁸, recupero⁹, smaltimento¹⁰, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
 - ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
 - ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
 - ✓ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D. Lgs. 152/2006¹¹ (comma 6, primo periodo).

L'art. 256 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente) sanziona una pluralità di condotte connesse alla gestione dei rifiuti che, a loro volta, non siano già autonomamente sanzionate dalle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. A.I.A.).

È utile osservare, inoltre, che le fattispecie in esame individuano reati di natura contravvenzionale, puniti, cioè, indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Ai fini del presente Modello rilevano, in ogni caso, soltanto le contravvenzioni previste dai commi 1, 3, 4 e 5, che puniscono – rispettivamente - la condotta di chi:

- (i) effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- (ii) realizza o gestisce una discarica non autorizzata, i.e., accumula nel tempo numerose quantità di rifiuti in una zona delimitata, alterando permanentemente lo stato del luogo;
- (iii) non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o risulta sprovvisto dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- (iv) effettua, in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006, attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Preme evidenziare che la responsabilità del produttore dei rifiuti, oltre a poter discendere dalla realizzazione in prima persona di taluno dei reati in esame, può configurarsi anche a titolo di concorso nel reato con l'operatore esterno cui sia stata eventualmente affidata in appalto l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si pensi al caso in cui il produttore (a) sia a conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti svolta dall'appaltatore, ovvero (b) abbia omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività di raccolta e smaltimento affidate all'operatore esterno. Si tenga

presente, infatti, che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore degli stessi – sono tenuti non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria: di conseguenza, il produttore di rifiuti è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento degli stessi svolga tali attività in modo lecito.

Per una migliore comprensione delle fattispecie in esame, in ultimo, si segnala che per “attività di trasporto” non si intende la mera attività di spostamento dei rifiuti all’interno di un’area privata, e che per “discarica” non si intende l’impianto in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e neppure lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero e trattamento per un periodo inferiore a tre anni e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

Esempio:

La Società affida la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti ad un operatore esterno, pur sapendo che questi non è un soggetto autorizzato a svolgere tale attività, e negozia un prezzo vantaggioso a fronte della promessa dell’operatore di ottenere le necessarie autorizzazioni in breve tempo successivamente alla sottoscrizione del contratto.

- **traffico illecito di rifiuti**, previsto dall’art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Si segnala che dal 1° gennaio 2019, in seguito all’emanazione del D.L. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n.12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all’art. 188 ter del D. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell’Ambiente ha provveduto all’introduzione di un “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che tuttavia non è ancora operativo.

Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 3 aprile 2006,

4 Per “raccolta” si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D. Lgs. 152/2006).

5 Per “trasporto”, in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all’interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D. Lgs. 152/2006).

6 Per “recupero” si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D. Lgs. 152/2006).

7 Per “smaltimento” si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D. Lgs. 152/2006).

8 Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

n. 152 nella versione *ante* modifica ad opera del D.lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'Art. 194-bis del D.lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1 gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'Art. 258 del predetto D.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall'Art. 260 bis del medesimo D.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché senso latu "accessorie" alla norma relativa al SISTRI.

In tale contesto è da segnalare, quindi, la rilevanza dell'art. 258 del D. Lgs 152/2006:

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dall'art. 258 del D. Lgs. 152/2006, che si configura qualora i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto.

Parimenti il reato si configura per chi omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

L'art. 258 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al comma 4 - l'unico rilevante ai fini del Decreto – sanziona penalmente la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale disposizione va coordinata con gli artt. 190 e 193 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che individuano gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti.

Giova sottolineare che la predisposizione di un certificato falso rileva a prescindere dalla natura dei rifiuti, poiché la responsabilità per il reato in questione non è subordinata al fatto che i rifiuti siano pericolosi.

Da ultimo, si può osservare che la norma in esame – che rinvia, ai fini della pena, all'art. 483 c.p. («*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*») – individua una fattispecie delittuosa, punibile, pertanto, solo a titolo di dolo.

Ulteriore fattispecie criminosa è indenticata nel caso di chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Esempio:

Un esponente della Società affida l'incarico di effettuare le analisi sui rifiuti prodotti dalla Società ad un laboratorio pur essendo a conoscenza che tale laboratorio indica dati non corrispondenti al vero nei certificati di analisi laddove questi presentino tracce di inquinanti superiori ai parametri di legge.

G.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI FRANCO GOMME

La Società ha individuato **le attività ambientali**, intendendosi quelle operazioni relative alla gestione dei rifiuti e dei trasportatori e/o smaltitori degli stessi, quali Attività Sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia ambientale previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

Quanto ai soggetti, tutti i Destinatari del presente Modello sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei Reati sopra richiamati e, in particolar modo, i soggetti responsabili della sicurezza e dell'ambiente presso la Società.

G.3. **PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*undecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Per le operazioni riguardanti le **attività di gestione dei rifiuti**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a definire criteri e modalità affinché:

- nell'ambito della *selezione e valutazione di fornitori* di servizi di trasporto, smaltimento e in generale dei soggetti coinvolti nelle attività relative all'attività di trattamento dei rifiuti:
 - ✓ sia verificata la presenza delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile;
 - ✓ siano periodicamente, salvo necessità, verificate le operazioni svolte, dalla fase di prelievo del rifiuto alla fase di smaltimento dello stesso, avendo cura di verificare la presenza delle autorizzazioni;
 - ✓ venga conservata tutta la documentazione inerente al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni svolte;
- nell'ambito della *produzione dei rifiuti*:
 - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando, ove possibile, le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - ✓ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito della *raccolta dei rifiuti* sia adottato uno strumento organizzativo che:
 - ✓ disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ✓ assicuri la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
 - ✓ assicuri la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- nell'ambito del *trasporto dei rifiuti* sia adottato ed attuato uno strumento organizzativo che:
 - ✓ disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione del registro rifiuti);
 - ✓ assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito dello *smaltimento dei rifiuti* sia adottato e attuato uno strumento organizzativo che:
 - ✓ disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa applicabile;
 - ✓ assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;
 - ✓ sia monitorata periodicamente la corretta gestione della documentazione relativa all'identificazione dei rifiuti, anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del registro rifiuti), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale

(Modello Unico di Dichiarazione ambientale);

- ✓ assicurarsi la disponibilità della documentazione relativa;
- ✓ preveda specifiche procedure relative ai rifiuti sottoposti alla normativa ADR;
- ✓ tracci le attività svolte in relazione allo smaltimento dei rifiuti.

I Destinatari devono, inoltre:

- assicurare che i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di un pubblico servizio per gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente siano opportunamente tracciati;
- conservare tutta la documentazione di rilevanza ambientale e, in particolare, i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti speciali;
- assicurare che i soggetti incaricati del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti siano selezionati dalla Società tra imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni e all'esito della verifica della loro validità nonché della tipologia, quantità dei rifiuti e delle attività per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

G.4. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

Si segnala che allo stato attuale le attività connesse alla materia ambientale sono limitate e saltuarie in ragione delle esigenze di periodo. In tale contesto, la Società ha ritenuto di non adottare presidi puntuali a copertura del rischio di commissione di reati ambientali, risultando all'uopo adeguati i processi e le prassi in uso, unitamente ai protocolli di prevenzione previsti dal presente Modello.

G.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo G.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

PARTE SPECIALE H

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001)

H.1. LE FATTISPECIE DI REATO RITENUTE APPLICABILI

I Reati in parola, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società, sono i seguenti (cfr. artt. 25-duodecies del Decreto):

- **utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno**, previsto dall'art. 22, comma 12-*bis* (D. Lgs. n. 286 del 1998);
- **intermediazione illecita**, reato previsto dall'art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Le condotte penalmente rilevanti consistono in chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di cittadini stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di soggiorno irregolare.

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

La L. n. 161/2017 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle altre norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) (GU n. 258 del 4 novembre 2017)" ha disposto, con l'art. 30, comma 4, l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 25-duodecies del Decreto, con i quali è stato ampliato il novero di reati presupposto ed inasprito il trattamento sanzionatorio.

Pertanto, in ragione dei richiami normativi contenuti nell'art. 25-duodecies del Decreto, l'ente che utilizza alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro. Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto nei limiti dettati dall'art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Esempio

La Società assume un Dipendente straniero nonostante sia al corrente che il suo permesso di soggiorno è scaduto alla data di inizio dell'attività lavorativa.

H.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI FRANCO GOMME

La Società ha individuato **le attività di selezione e gestione del personale** quali Attività Sensibili, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto.

Per tale ragione, i principali soggetti a rischio di commissione del Reato sopra descritto sono il responsabile della Funzione Risorse Umane e i dipendenti della relativa funzione.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito della selezione e gestione del personale.

H.3. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*duodecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni relative alla Società, i Destinatari hanno il divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano anche solo potenzialmente diventarlo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- segnalare ad ogni candidato ad una posizione lavorativa che non sia cittadino UE (nell'offerta di lavoro e/o durante le interviste) che ai fini dell'assunzione è necessario il possesso della documentazione attestante la regolarità del titolo di soggiorno sul territorio italiano;
- monitorare l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno, secondo i termini di legge, acquisendo copia della ricevuta postale della relativa domanda in prossimità della scadenza del titolo di soggiorno;
- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per l'assunzione del personale, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno e degli altri requisiti che consentono di proseguire nel rapporto lavorativo;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate;
- valutare l'inclusione, nei contratti eventualmente stipulati con soggetti terzi per la fornitura di prestazioni lavorative, di clausole che impongano la garanzia da parte del Fornitore che, nell'ambito dell'assunzione e gestione delle risorse fornite, sono state rispettate le prescrizioni normative vigenti in tema di immigrazione;
- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- garantire la conservazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione.

Chiunque facente parte della Società che operi nell'ambito della selezione del personale ovvero che abbia modo di intervenire nel processo di assunzione di nuovo personale è tenuto a verificare che nei contratti con i lavoratori e con le agenzie di somministrazione di manodopera siano inserite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello con riferimento in particolare all'assenza, mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno del personale impiegato.

H.4. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli di cui al paragrafo che precede, sono tenuti al

rispetto delle procure applicabili adottate dalla Società e/o dalla Controllante che siano rilevanti anche per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del personale, in particolare per quanto riguarda la richiesta, il controllo e l'archiviazione della documentazione relativa al singolo dipendente, tra cui il permesso di soggiorno in corso di validità.

H.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo H.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

PARTE SPECIALE I
Reati informatici e trattamento illecito di dati

I. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

I.1. LA FATTISPECIE DI REATO RITENUTA APPLICABILE

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 615-ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Tale delitto rientra tra i delitti contro la libertà individuale: secondo l'interpretazione prevalente, il bene giuridico protetto dalla norma in esame è il c.d. domicilio informatico, benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene giuridico tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o quando l'agente compia operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito.

Irrelevanti risultano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre ciò che rileva è la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Esempio

Il Responsabile IT della Società si introduce nella mail di un Dipendente, protetta da password di accesso, nel mancato rispetto delle regole stabilite dalle procedure aziendali e senza il suo consenso, per cercare eventuali prove di condotte contrarie agli interessi della Società.

I.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ “A RISCHIO” DI FRANCO GOMME

Con riferimento al reato informatico sopra indicato, le attività a rischio sono quelle relative alla gestione e all'uso dei sistemi informatici della Società (ad es., l'utilizzo della postazione di lavoro, della mail aziendale, del computer aziendale, ecc.). Si segnalano, in particolare, le attività di:

- predisposizione e gestione della rete informatica;
- gestione dei sistemi *hardware* e *software*;
- utilizzo da parte degli esponenti e dei dipendenti della Società della mail aziendale, del computer e del telefono cellulare eventualmente dati in dotazione.

Quanto ai soggetti, sia gli esponenti che i Dipendenti della Società e la Funzione IT della Controllante sono potenzialmente esposti al rischio di commissione del Reato sopra richiamato.

I.3. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

A tutti i Destinatari del presente Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino la fattispecie di reato sopraindicata e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale, i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e telematici, ovvero nell'attività di gestione delle informazioni in possesso della Società, devono:

- attenersi a un utilizzo corretto e congruo con l'attività lavorativa di tutte le risorse informatiche messe in

dotazione;

- utilizzare gli strumenti informatici e i sistemi di posta elettronica esclusivamente per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa;

È fatto, in ogni caso, esplicito divieto di:

- utilizzare i sistemi di posta elettronica per creare o trasmettere materiale con contenuti sessuali espliciti, denigratori, diffamatori, osceni od offensivi;
- utilizzare i sistemi di posta elettronica aziendali per inviare o ricevere materiali protetti dal diritto d'autore, segreti commerciali, informazioni finanziarie proprietarie o altro materiale appartenente ad organizzazioni diverse dalla Società, salvo per l'esecuzione di attività di natura professionale;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informatici altrui con l'obiettivo di: (a) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informatici; (b) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti a mantenere l'accesso all'interno di un sistema informatico o telematico contro la volontà – espressa o tacita – di chi ha il diritto di esclusione;
- violare le misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici interni alla Società o altrui e danneggiare le informazioni in essi contenuti;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza informatica.

I Dipendenti dovranno informare tempestivamente il Responsabile IT nel caso in cui abbiano conoscenza di un *data breach* o di una diffusione incolpevole di dati della Società, in modo da consentire l'immediato avvio delle opportune azioni.

I.4. PRESIDI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli di cui al paragrafo che precede, sono tenuti al rispetto delle procedure adottate dalla Società e dalla Controllante in relazione all'utilizzo degli strumenti informatici.

Con riguardo alla sicurezza informatica degli strumenti utilizzati da Franco Gomme e dalla controllante Fintyre, le società hanno affidato a una società terza una serie di servizi per la sicurezza, quali, a titolo esemplificativo, l'analisi del rischio tecnologico, le attività di *incident response* e lo svolgimento di simulazioni di attacchi di *phishing*.

Analizzati i risultati di tali simulazioni, la Società può procedere a una sensibilizzazione dei dipendenti, erogando ulteriori corsi di formazione sulla sicurezza informatica e sulle regole di controllo basilari per la gestione degli attacchi informatici.

Quanto al corretto utilizzo dei dispositivi aziendali, nel contratto di assunzione la Società informa i dipendenti del fatto che i dispositivi aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per fini lavorativi e nel rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza.

La Società utilizza, inoltre, una piattaforma di *e-learning* sulle tematiche di sicurezza informatica e un *Security Operations Center* (SOC), gestito da una società terza, che monitora quotidianamente i sistemi informatici in uso presso Franco Gomme e Fintyre per analizzare eventuali attacchi informatici.

I.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo I.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

APPENDICE A

INCIDENTE DEL 17 FEBBRAIO 2021

In data 17 febbraio 2021, presso il magazzino di Via Helsinki 5, Vigonza della Società Franco Gomme S.r.l. (di seguito la “**Società**”) occorreva un infortunio mortale ai danni di un dipendente della società Fintyre S.p.A. (“**Fintyre**”) ivi distaccato.

Con riferimento alla dinamica dell’incidente, la Società, già prima dei fatti aveva implementato la procedura/istruzione operativa denominata “*Istruzione operativa carico e scarico pneumatici dai soppalchi*” (adottata in data 14 giugno 2018).

La procedura declinava puntualmente le attività che ogni operatore avrebbe dovuto svolgere per garantire la sicurezza propria e dei colleghi; tutti i lavoratori operanti presso il magazzino erano stati opportunamente formati e informati in relazione ad essa.

Nell’ottica di adottare soluzioni sempre tese al miglioramento continuo, e tenuto conto del disposto di cui agli artt. 12, 13 e 17 del D.Lgs. 231/2001, la Società ha operato alcune precisazioni alla citata procedura, adottando, in data 20 aprile 2021, una nuova istruzione operativa “**straordinaria**” denominata “*Istruzione Operativa per lo Scarico Soppalco Via Helsinki*”, con l’obiettivo principale di fornire al personale dipendente **una tutela ulteriore per lo svolgimento di attività “sensibili” in magazzino.**

L’adozione della citata istruzione operativa “straordinaria” è stata il frutto di una valutazione di mera opportunità da parte del *management* della Società, con l’obiettivo esclusivo di evitare dubbi interpretativi e/o azioni non coerenti con le procedure in essere da parte dei lavoratori e, per quanto possibile, il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per i lavoratori, il tutto senza che ciò potesse/possa essere interpretato come espressione di un giudizio negativo sull’operato precedente della Società e sull’adeguatezza della valutazione dei rischi.